SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 115**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 maggio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1985

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esami, a ventidue posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e periferica.

Concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di archivista di Stato nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a ventuno posti di architetto nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a nove posti di ispettore archeologo nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a dieci posti di ispettore storico dell'arte nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Da 86A2740 a 86A2744

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **24:**

S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1985 (delibera assemblea 30 aprile 1962).

S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1985 (delibera assemblea 27 dicembre 1983).

S.E.I.T. - Società esercizio industrie tessili - Cotonificio di Galliate, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1985 (delibera assemblea 8 novembre 1967).

Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1986.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni «8% - 1974/1994 - 4ª emissione - 1ª tranche» sorteggiate il 2 aprile 1986.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni «9% - 1975/1995 - 5ª emissione - 1ª tranche» sorteggiate il 2 aprile 1986.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni «10% - 1977/1997 - 6ª emissione - 1ª tranche» sorteggiate il 2 aprile 1986.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni «6% - 1969/1989 - 2ª emissione - 1ª tranche» sorteggiate il 2 aprile 1986.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1072.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 76, relativo al corso di laurea in psicologia della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

pedagogia sperimentale.

Nell'art. 73, relativo al corso di laurea in pedagogia della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

sociologia dei processi culturali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1986
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 111

86G0459

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1073.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 41, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

terapia pediatrica sistematica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1986
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 110

86G0456

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1074.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 68, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

farmacologia molecolare;

semeiotica oculare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1986
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 114

86G0457

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. **1075.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 111, relativo al corso di laurea in sociologia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento complementare:

sociologia del mutamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1986
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 65

86G0458

LEGGE 15 maggio 1986, n. 191.

Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale e di comunicazioni all'anagrafe tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si applicano, alle medesime condizioni, alle violazioni richiamate nello stesso articolo 7 commesse fino al 31 dicembre 1985 nonché ai giudizi relativi alle medesime violazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del computo dei termini previsti nei predetti articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le violazioni richiamate nel suddetto articolo 7 resta ferma l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'articolo 12, secondo comma, e nell'articolo 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, nonché l'efficacia delle formalità eseguite fino al 31 dicembre 1985 dal Pubblico registro automobilistico in applicazione della legge 23 dicembre 1977, n. 952.

3. Le pene pecuniarie previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, limitatamente alla mancata o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nei documenti ivi richiamati, non si applicano alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 1985. Le violazioni alle quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 dello stesso decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle medesime violazioni si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882; l'elenco cumulativo previsto nel secondo comma dello stesso articolo 11 deve essere trasmesso entro il semestre successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si applicano, alle medesime condizioni, anche alle violazioni, commesse fino al 31 dicembre 1985, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale o di altro codice corrispondente previsto dai commi sessantaduesimo e sessantatreesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Ai fini del computo dei termini previsti nei predetti articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo degli articoli 7 e 11 del D.P.R. n. 882/1980 (Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria) è il seguente:

«Art. 7. — La pena pecuniaria per le violazioni previste dal primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, non si applica a carico del soggetto che ha chiesto più volte l'attribuzione del codice fiscale con gli stessi dati di identificazione, né a carico del soggetto cui sono stati attribuiti diversi numeri di codice fiscale a seguito di più richieste. In quest'ultimo caso la pena pecuniaria non si applica a condizione che il soggetto dichiari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze, di aver richiesto più volte l'attribuzione del numero di codice fiscale, indicando tutti i numeri attribuitigli.

Le pene pecuniarie per le violazioni previste dai commi dal secondo all'undicesimo del predetto articolo 13 non si applicano a condizione che il soggetto, se richiesto dall'ufficio competente, provveda ad eliminare la omissione o la inesattezza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Resta ferma l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'articolo 12, secondo comma, e nell'articolo 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

I soggetti in possesso di numero di codice fiscale provvisorio possono richiedere l'attribuzione del numero di codice definitivo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza applicazione di sanzioni».

«Art. 11. — I giudizi relativi alle violazioni previste negli articoli precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi.

Gli uffici devono trasmettere, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, alle commissioni tributarie un elenco cumulativo contenente la indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché la attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo comma dell'articolo 2, o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla.

Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano la estinzione del giudizio».

Note all'art. 1, comma 2:

— Il testo del secondo comma dell'art. 12 e dell'ultimo comma dell'art. 21 del D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), come sostituiti dal D.P.R. n. 784/1976, è il seguente:

«Art. 12, secondo comma. — Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze di cui alla lettera *g)* dell'art. 6 non producono effetti se non recano l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti beneficiari».

«Art. 21, ultimo comma. — Gli atti di cui alla lettera *g)* dell'art. 6 emessi anteriormente alla data di cui al precedente comma, e le iscrizioni di cui alla lettera *f)* dell'art. 6 eseguite in base a domande presentate anteriormente alla data di cui al precedente comma, che alla predetta data esplichino ancora i loro effetti, devono essere integrati su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 30 giugno 1979, con la indicazione del numero di codice fiscale. In caso di mancata richiesta si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 13 e gli atti e le iscrizioni non integrate perdono la loro efficacia a tutti gli effetti».

La legge n. 952/1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1977, reca: «Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro ».

Note all'art. 1, comma 3:

— Il testo dell'art. 7 e del secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 627/1978, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, è il seguente:

«Art. 7. — Il mittente è responsabile della mancata o inesatta compilazione dei documenti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma: se non compila detti documenti, o indica su di essi beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o li indica in quantità diversa, ovvero li compila in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti, è sogggetto alla pena pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque fa uso di tali documenti al fine di eludere le prescrizioni del presente decreto.

Se nei documenti indicati nel comma precedente risultano mancanti o inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del presente decreto, si applica al soggetto tenuto ad annotare tali indicazioni la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500 000 La stessa pena si applica al vettore che non sottoscrive per ricevuta gli esemplari del documento di cui all'art. 1, o li sottoscrive pur se in esso siano riportate indicazioni incomplete o inesatte, limitatamente a quanto previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 1.

Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del trasporto, non è in grado di esibire gli esemplari dei documenti che debbono accompagnare il trasporto è soggetto alla pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 300.000. La stessa pena si applica se il documento di trasporto non risulta sottoscritto ai sensi del terzo e del nono comma del precedente art. 1.

Ogni violazione diversa da quelle previste nei primi due commi del presente articolo è punita con la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500 000

Per le violazioni previste nei commi precedenti non operano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n 4.

Per le violazioni punite con una pena pecuniaria è consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivi alla consegna o alla notifica del verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

Chiunque forma in tutto o in parte, o altera, stampati, documenti o registri previsti dal presente decreto o dal decreto ministeriale di cui al precedente art. 5. e ne fa uso, o consente che altri ne faccia uso, al fine di eludere le disposizioni del presente decreto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nella falsificazione, fa uso, agli stessi fini, dei documenti di cui al presente comma».

«Art. 8, secondo comma. — Chi effettua il trasporto, se nel corso di un triennio commette tre violazioni previste nel precedente articolo, è soggetto al ritiro della carta di circolazione degli automezzi rispetto ai quali sono state contestate le singole trasgressioni per un periodo non inferiore ad un mese né superiore a cinque mesi. Il provvedimento è adottato dal competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto».

— Per il testo dell'art. 11 della legge n. 882/1980 v. nella nota all'art. 1, comma 1.

Note all'art. 1, comma 4:

— Per il testo degli articoli 7 e 11 della legge n. 882/1980 v. nelle note all'art. 1, comma 1.

— Il testo dei commi sessantaduesimo e sessantatreesimo dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982 (Misure in materia tributaria) è il seguente:

«Con decorrenza dal 1° aprile 1983, nelle dichiarazioni doganali in forma scritta previste nell'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve essere indicato il codice fiscale dei soggetti intervenuti nelle operazioni doganali e di quelli ad esse interessati.

Il Ministro delle finanze, con decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, può disporre che nelle dichiarazioni indicate nel comma precedente, in sostituzione del codice fiscale, venga indicato altro codice ad uso meccanografico a condizione che esista corrispondenza, nel sistema informativo doganale o nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, tra detti codici ad uso meccanografico ed il codice fiscale».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3223):

Presentato dal Ministro delle finanze (VISENTINI) l'11 ottobre 1985.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro) in sede legislativa, il 14 novembre 1985 con pareri delle commissioni I, IV e V.

Esaminato dalla VI commissione e approvato il 26 febbraio 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1701):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro) in sede referente, il 13 marzo 1986 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 15 aprile 1986.

Relazione scritta annunciata il 22 aprile 1986 (atto n. 1701/*A* - relatore sen. LAI).

Esaminato in aula e approvato il 6 maggio 1986.

86G0518

LEGGE 15 maggio 1986, n. 192.

Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di incrementare le correnti turistiche estere motorizzate e, in particolare, quelle dirette verso il Mezzogiorno d'Italia, sono concesse fino al 31 dicembre 1988 a favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all'estero che si recano in Italia per diporto, con motociclo

o autovettura con targa di registro estero, ad esclusione dei veicoli immatricolati negli Stati di San Marino o della Città del Vaticano, le seguenti agevolazioni:

a) buoni per l'acquisto di benzina a prezzo ridotto;

b) buoni pedaggio autostradale in regime di gratuità;

c) servizio soccorso stradale in regime di gratuità;

d) servizio di auto in sostituzione in regime di gratuita.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 del presente articolo, agli autobus aventi targa di registro estero, ad esclusione di quelli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano, ed adibiti al trasporto di turisti provenienti dall'estero e agli autobus con targa nazionale che trasportano comitive di turisti stranieri in Italia, purchè muniti della documentazione comunitaria prevista dalla legislazione vigente, sono concesse al momento del loro ingresso in Italia le seguenti agevolazioni:

a) buoni pedaggio autostradale in regime di gratuità;

b) servizio di soccorso stradale in regime di gratuità.

3. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e dell'Automobile club d'Italia (ACI).

Art. 2.

1. Per fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, gli aventi diritto debbono acquistare all'estero o presso gli uffici di frontiera ENIT ed ACI ma con pagamento in valuta estera, uno dei quattro tipi di «blocchetti», di cui ai successivi commi del presente articolo, che contengono speciali buoni benzina a prezzo agevolato nonchè buoni pedaggio autostradale ceduti a titolo gratuito. Nel corso dell'anno solare ciascun turista potra acquistare un solo «blocchetto» di agevolazioni.

2. Il primo blocchetto contiene dodici buoni benzina del valore facciale di L. 15.000 cadauno per un totale di L. 180.000, ceduti con una riduzione di L. 27.000, nonchè cinque buoni di pedaggio autostradale per un valore complessivo di L. 10.000, ceduti a titolo gratuito.

3. Il secondo blocchetto contiene dodici buoni benzina del valore facciale di L. 15.000 cadauno per un totale di L. 180.000, ceduti con una riduzione di L. 27.000, nonchè un ulteriore buono per un valore di L. 120.000, ceduto con una riduzione di L. 27.000. Detto buono, ai fini della sua utilizzazione, dovrà essere scambiato con sei buoni del valore facciale di L. 20.000 cadauno presso gli uffici appositamente abilitati nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il blocchetto contiene, altresì, otto buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo di L. 16.000, ceduti a titolo gratuito.

4. Il terzo blocchetto contiene dodici buoni benzina del valore facciale di L. 15.000 cadauno per un totale di L. 180.000, ceduti con una riduzione di L. 27.000, nonchè un ulteriore buono per un valore totale di L. 240.000, ceduto con una riduzione di L. 54.000. Detto buono, ai fini della sua utilizzazione, dovrà essere scambiato con dodici buoni del valore facciale di L. 20.000 cadauno presso gli uffici abilitati nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il blocchetto contiene, altresì, diciotto buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo di L. 36.000, ceduti a titolo gratuito, di cui otto buoni pedaggio assegnati all'atto della conversione del super-buono benzina.

5. Il quarto blocchetto contiene dodici buoni benzina del valore facciale di L. 15.000 cadauno, per un totale di L. 180.000, ceduti con una riduzione di L. 27.000, nonchè un ulteriore buono per un valore totale di L. 360.000 ceduto con una riduzione di L. 81.000. Detto buono, ai fini della sua utilizzazione, dovrà essere scambiato con diciotto buoni del valore facciale di L. 20.000 cadauno, presso gli uffici abilitati nelle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il blocchetto contiene, altresì, diciotto buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo di L. 36.000 ceduti a titolo gratuito di cui otto buoni pedaggio assegnati all'atto della conversione del super-buono benzina.

6. Tutti i buoni benzina possono essere utilizzati presso i distributori automatici di carburante abilitati, in tutto il territorio nazionale.

7. La eventuale mancata utilizzazione, totale o parziale, dei buoni benzina di cui ai precedenti commi dà diritto al rimborso degli stessi, che deve essere chiesto entro il termine di due anni dalla data di acquisto dei buoni. Le somme non restituite devono essere versate all'erario. Le eventuali differenze di cambio del prezzo di cessione dei buoni benzina sono di pertinenza dello Stato.

8. I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Automobile club d'Italia e dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

Art. 3.

1. Per fruire delle agevolazioni di cui ai punti *sub a)* e *sub b)* del comma 2 dell'articolo 1, riservate agli autobus adibiti al trasporto di turisti, debbono essere acquistati sei buoni gasolio del valore facciale di L. 25.000 cadauno, senza alcuna agevolazione, per un valore complessivo di L. 150.000, ovvero dieci buoni gasolio del valore facciale di L. 25.000 cadauno, ugualmente senza alcuna agevolazione, per un valore complessivo di L. 250.000.

2. Tutti i buoni gasolio sopra indicati possono essere utilizzati in tutto il territorio dello Stato.

3. Con l'acquisto di buoni gasolio per un valore complessivo di L. 150.000 sono assegnati, a titolo gratuito, buoni autostrada per L. 39.000, in tagli da L. 3.000 cadauno; con l'acquisto di buoni gasolio per un quantitativo di L. 250.000 sono assegnati, a titolo gratuito, buoni autostrada per L. 75.000 comprensivi di buoni per L. 39.000 in tagli da L. 3.000 cadauno, nonchè di un ulteriore buono per un valore totale di L. 36.000 che ai fini della sua utilizzazione dovrà essere scambiato con dodici buoni del valore facciale di L. 3.000 cadauno presso gli uffici abilitati nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

4. Tutti i buoni autostradali sopra indicati possono essere utilizzati su tutta la rete autostradale italiana.

5. L'acquisto dei buoni gasolio di cui al comma 1 del presente articolo dà titolo, altresì, al servizio di soccorso stradale gratuito illimitatamente in tutto il territorio dello Stato ad opera dei centri di soccorso dell'Automobile club d'Italia.

6. Il soccorso stradale è disposto a titolo gratuito dall'Automobile club d'Italia secondo le condizini generali disciplinanti il servizio.

7. I buoni per l'acquisto di gasolio possono essere venduti presso gli uffici di frontiera ENIT ed ACI, con pagamento in valuta estera, nella misura di un solo quantitativo per ogni passaggio, ma senza limitazione nel corso dell'anno solare.

8. La eventuale mancata utilizzazione, totale o parziale, dei buoni gasolio di cui ai precedenti commi dà diritto al rimborso degli stessi, che deve essere chiesto entro il termine di due anni dalla data di acquisto dei buoni. Le somme non restituite devono essere versate all'erario.

9. I buoni pedaggio autostradale, di cui al presente articolo, sono assegnati a titolo gratuito e la loro eventuale mancata utilizzazione non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, saranno stabilite le norme per l'applicazione dei benefici di cui al precedente articolo 1 e quelle riguardanti l'emissione, la distribuzione ed il controllo dei buoni benzina, buoni gasolio e buoni pedaggio autostradale nonchè le loro rispettive caratteristiche.

Art. 5.

1. I gestori di impianti di distribuzione automatica di carburante sono tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei numeri di serie dei buoni benzina e dei buoni gasolio che vengono presentati e di quello di targa dell'automezzo da rifornire con i numeri riportati sulla carta carburante, prima di effettuare l'erogazione.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi del codice penale.

Art. 6.

1. In connessione con l'acquisto dei buoni benzina sono assegnati buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo rispettivamente di L. 10.000 e di L. 16.000 per chi acquista uno dei «blocchetti» di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 2.

2. A ciascun acquirente del «blocchetto» di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 2 sono assegnati buoni pedaggio autostradale nella misura di L. 36.000, di cui otto buoni pedaggio per un valore complessivo di L. 16.000, assegnati all'atto della conversione del superbuono benzina.

3. I buoni pedaggio di cui al presente articolo, utilizzabili su tutta la rete autostradale italiana, sono assegnati a titolo gratuito e la loro eventuale mancata utilizzazione non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

Art. 7.

1. Tutte le autovetture con targa di registro estero, ad esclusione dei veicoli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano, hanno titolo a fruire della seguente agevolazione: soccorso stradale gratuito ed illimitato nel numero delle prestazioni su tutta la rete viaria italiana ad opera dei centri di soccorso dell'Automobile club d'Italia.

2. Detta agevolazione è estesa ai motocicli con targa di registro estero con le esclusioni di cui al comma 1.

3. Tutte le autovetture con targa di registro estero, dietro esibizione della carta carburante turistica contenuta nel blocchetto di buoni benzina e di buoni pedaggio autostradale di cui al successivo articolo 8, hanno titolo a fruire della seguente agevolazione: servizio gratuito dell'auto in sostituzione ad opera dei centri dell'Automobile club d'Italia, secondo le modalità e le condizioni generali che disciplinano il servizio, riportate nell'apposita convenzione di cui al successivo comma.

4. Per la regolamentazione dei servizi derivanti dall'applicazione del presente articolo, il Ministero del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Automobile club d'Italia.

Art. 8.

1. I buoni benzina di cui al precedente articolo 2 ed i buoni pedaggio di cui al precedente articolo 6 sono contenuti in blocchetti con riguardo alle diverse modalità di utilizzazione, ed agli stessi è unita una «carta carburante turistica».

2. Analogamente sono contenuti in blocchetti, cui è unita una «carta carburante turistica», i buoni gasolio e i buoni pedaggio autostradale per autobus da turismo di cui al precedente articolo 3.

3. Con il decreto di cui al precedente articolo 4 saranno emanate le disposizioni, oltre che sulle rispettive caratteristiche dei buoni, sulla applicazione delle agevolazioni relative ai pedaggi autostradali ed al soccorso stradale, nonchè alla concessione dell'auto in sostituzione, al rimborso delle somme dovute a tale titolo agli enti e società autostradali ed ai relativi controlli e al rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente nazionale italiano per il turismo, dall'Automobile club d'Italia e dalle società petrolifere per la gestione del servizio attinente a ciascuna delle misure incentivanti previste dalla legge.

4. Alle entrate relative alla gestione del servizio di cui al comma 3 non si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

5. Per il rimborso alle società autostradali del controvalore dei buoni pedaggio, di cui ai precedenti articoli 3 e 6, il Ministero del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare con un istituto bancario di diritto pubblico o di interesse nazionale apposita convenzione con onere a carico del fondo di cui al successivo articolo 9.

6. Per il rimborso dei costi dei servizi di soccorso stradale e dell'auto in sostituzione derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 7, il cui onere sarà determinato in misura globale e forfettizzata per anno solare e sarà posto a carico del fondo di cui al successivo articolo 9, il Ministero del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Automobile club d'Italia.

7. Con la stessa convenzione saranno determinate le modalità di rimborso degli oneri derivanti dalle attività di assistenza ed informazione a favore dei turisti stranieri motorizzati.

Art. 9.

1. Per la concessione delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 2, 3, 6 e 7 nonché per le attività di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un fondo speciale, alimentato dall'apporto statale di cui al successivo articolo 10, amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Al fondo saranno imputati gli oneri relativi alle agevolazioni e alle attività richiamate al comma precedente nonché quelli derivanti dalla gestione dei predetti servizi a carico dell'Ente nazionale italiano per il turismo, dell'Automobile club d'Italia, delle società petrolifere e dell'istituto bancario di diritto pubblico o di interesse nazionale di cui al comma 5 dell'articolo 8.

3. Per la gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo si continua a provvedere mediante la contabilità speciale di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1982, n. 44.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi annui per il 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati». Il fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 9 è alimentato nel 1986 utilizzando le disponibilità esistenti sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport - Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui alla legge 22 febbraio 1982, n. 44.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. Le vigenti disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 1982, n. 44, avranno validità fino al 31 maggio 1986.

2. I turisti stranieri, in possesso di pacchetti turistici acquistati entro il 31 maggio 1986, potranno utilizzare i buoni benzina e i buoni autostradali e fruire del soccorso stradale gratuito fino al 30 giugno 1986.

Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LAGORIO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, il *Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 8, comma 4:

La legge n. 720/1984 reca: «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici».

Nota all'art. 9, comma 1:

Il testo dell'art. 9 della legge n. 1041/1971 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), come modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è il seguente:

«Art 9. — Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi.

Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente.

La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari.

Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle Amministrazioni statali per attività istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.

I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione».

Nota all'art. 9, comma 3:

Il testo dell'art. 7 della legge n. 44/1982 (Agevolazioni ai turisti stranieri) è il seguente:

«Art 7. — Per la concessione delle agevolazioni previste dai precedenti articoli 4 e 5 è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un fondo speciale, alimentato dall'apporto statale di cui al successivo articolo 9, amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al fondo saranno imputati gli oneri per il pedaggio autostradale gratuito di cui all'articolo 4 e gli oneri per il soccorso stradale gratuito di cui all'articolo 5.

Al fondo saranno altresì imputati gli oneri derivanti dalla gestione dei predetti servizi a carico dell'Automobile club d'Italia e dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

Per la gestione del fondo di cui al primo comma del presente articolo, è istituita, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, una contabilità speciale intestata alla Direzione generale affari generali del turismo e dello sport - Ministero del turismo e dello spettacolo».

Nota agli articoli 10, comma 1, e 11, comma 1:

La legge n. 44/1982 concerne: «Agevolazioni ai turisti stranieri».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1578).

Presentato dal Ministro del turismo e dello spettacolo (LAGORIO) il 22 novembre 1985.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede redigente, il 12 dicembre 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede redigente, il 5 febbraio 1986.

Relazione scritta e testo degli articoli annunciati il 12 febbraio 1986 (atto n. 1578/*A* - relatore: sen. MASCIARDI).

Esaminato in aula e approvato il 27 febbraio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3543):

Assegnato alla II commissione (Affari interni), in sede legislativa, il 3 aprile 1986, con pareri delle commissioni I, III, IV, V, VI, IX, X e XII.

Esaminato dalla II commissione il 16, 29 aprile 1986 e approvato il 30 aprile 1986.

86G0519

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 maggio 1986.

Emissione di certificati di credito del Tesoro convertibili, a sei anni, con godimento 19 maggio 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 42, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 19 maggio 1986, al prezzo di emissione di lire 100 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

I portatori dei certificati di cui al precedente articolo, hanno la facoltà di richiedere, con le modalità indicate nel successivo art. 7, la conversione dei titoli stessi in certificati di credito del Tesoro quinquennali al portatore, a tasso fisso, con godimento 19 maggio 1987 e scadenza 19 maggio 1992; la misura della cedola annuale corrisposta sui detti certificati è pari a 9,50 lire per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 3.

Per i certificati di credito a tasso variabile, di cui al precedente art. 1, il valore della prima cedola annuale, pagabile il 19 maggio 1987, è pari a 11,90 lire per ogni 100 lire di capitale nominale.

Le cedole successive verranno determinate aggiungendo 60 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuale dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di febbraio e marzo precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse sui certificati a tasso variabile, relativi alle cedole successive alla prima, verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 4.

I certificati di credito a tasso variabile e quelli a tasso fisso derivanti dalla conversione hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 5.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;
b) dall'imposta sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*; si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 6.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 19 maggio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 19 maggio 1987 per i titoli a tasso variabile, e il 19 maggio 1988 per i titoli a tasso fisso; l'ultima cedola è pagabile il 19 maggio 1992 sia per i titoli a tasso variabile sia per quelli a tasso fisso.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito, pagate agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 7.

I portatori dei certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, nel periodo dal 19 al 31 maggio 1987, potranno chiederne la conversione nei certificati di credito del Tesoro a tasso fisso di cui all'art. 2; i certificati da convertire dovranno essere presentati presso le filiali della Banca d'Italia muniti della cedola di scadenza 19 maggio 1988 e successive.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati di credito a tasso variabile convertiti in certificati di credito a tasso fisso.

Art. 8.

Il rimborso dei certificati di credito a tasso variabile e di quelli a tasso fisso verrà effettuato il 19 maggio 1992.

Art. 9.

I certificati di credito possono essere sottoscritti dalle aziende di credito, dai loro istituti centrali di categoria e dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Le aziende di credito, gli istituti centrali di categoria e le società finanziarie di cui al precedente comma possono partecipare alla sottoscrizione in proprio e per conto della clientela.

Art. 10.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso è riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori bancari e finanziari di cui al precedente art. 9, in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di offrire i titoli alla clientela al prezzo di emissione, senza applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni, e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 11.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 16 maggio 1986 a mezzo lettera (e, in questo caso, dovrà figurare, sulla relativa busta, l'indicazione: «contiene richiesta di sottoscrizione

di CCT»), ovvero con telegramma o telex (Bankit I numeri 610021 - 610024 - 610499 - 611373 - 622697). L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni e dovrà essere indicato in cifre e in lettere.

Nelle domande suddette dovranno figurare le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di dieci, presso le quali verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

Art. 12.

Il regolamento dei certificati sottoscritti verrà effettuato il 20 maggio 1986, dalle aziende di credito, dagli istituti centrali di categoria e dalle società finanziarie di cui all'art. 9 del presente decreto, presso le filiali della Banca d'Italia, al prezzo di emissione e senza versamento di dietimi di interesse.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 20 maggio 1986 la Banca d'Italia provvederà a riversare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 10.

La predetta sezione di tesoreria procederà all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 14.

Alla Banca d'Italia sono inoltre affidate le operazioni relative alla conversione dei certificati di cui all'art. 2, nonchè l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonchè ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 15.

I certificati di credito a tasso variabile, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 6 cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CONVERTIBILE» «1986-1992» «EMISSIONE 19 MAGGIO 1986».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CONVERTIBILE» «1986-1992» «EMISSIONE 19 MAGGIO 1986».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonchè del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 3 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 3; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CONVERTIBILE» «1986-1992» «EMISSIONE 19 MAGGIO 1986».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornice del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonchè la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo - grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone - verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo - rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu - arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso - verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde - grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora - viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5.000.000: in mattone;
taglio da lire 10.000.000: in azzurro;
taglio da lire 50.000.000: in celeste;
taglio da lire 100.000.000: in verde;
taglio da lire 500.000.000: in rosa;
taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;
taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Art. 16.

I certificati di credito quinquennali a tasso fisso, emessi in sostituzione dei certificati di credito a tasso variabile presentati per la conversione, verranno stampati con le caratteristiche che saranno indicate con lo stesso decreto di cui al precedente art. 7.

I certificati presentati per la conversione verranno pertanto annullati.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1987 al 1992, nonchè quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1992, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1986
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 215

86A3770

DECRETO 10 maggio 1986.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 26 maggio 1986, di durata ottennale, per l'importo di 800 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 42, recante l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1986;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse del 6,90% annuo, per un importo in valore nominale di 800 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di 8 anni con inizio il 26 maggio 1986 e scadenza il 26 maggio 1994.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute di dieci Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento C.E.E. n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'Unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719	marco tedesco	3,71	franchi belgi
1,31	franchi francesi	0,140	franco lussemburghese
0,0878	lira sterlina	0,219	corona danese
140	lire italiane	0,00871	sterlina irlandese
0,256	fiorino olandese	1,15	dracme greche

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura «pagabile all'estero» su richiesta di una «banca agente» avanzata per conto dell'interessato.

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominali di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. È ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la riunione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso.

I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

I certificati da stampigliare «pagabile all'estero» potranno essere al portatore nei tagli da 1.000 e 10.000 ECU.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui predetti interessi.

Parimenti i certificati ed i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura «pagabile all'estero» costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura «pagabile all'estero» analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura «pagabile all'estero» avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale dei certificati.

Il versamento degli importi sottoscritti dovrà essere effettuato in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU, di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito, comunicato dall'ufficio italiano dei cambi.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in ECU in unica soluzione il 26 maggio 1994 al valore previsto dal successivo art. 9.

I certificati fruttano un interesse annuo del 6,90% sul valore nominale in ECU, pagabile il 26 maggio di ciascun anno a partire dal 1987 e sino al 1994. Le cedole di interesse sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di aprile precedente la data di scadenza della cedola di interesse o del titolo.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento mediante trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 11, per i primi venti giorni del mese di aprile precedente la data di scadenza delle cedole di interesse o del certificato.

Per i certificati con stampigliatura «pagabile all'estero», i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12 con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verra calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero» sarà determinato giornalmente come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero» sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno («giorno di valutazione») come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sula base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione, saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazio-

ni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sara quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sara diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o piu valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 800 milioni di ECU sarà collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio bancario di collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,25% ed una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 26 al 29 maggio 1986 compreso, salvo chiusura anticipata, con corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori in ragione del 6,90% annuo.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio ed altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonché con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Entro il 29 maggio 1986 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma il controvalore in lire italiane di nominali 800 milioni di ECU relativi ai certificati emessi, al netto della provvigione complessiva dell'1,30%, con corresponsione di dietimi di interesse fino alla data di effettivo versamento, con bonifico di un giorno di interesse.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

La suddetta tesoreria provinciale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343, come risulta modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1984, n. 74.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sarà quello in lingua italiana.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1987 al 1994, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1994, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1986
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 214

86A3771

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 aprile 1986.

Ulteriore individuazione dei comuni danneggiati dal terremoto del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza numero 723/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985, n. 548/FPC/ZA del 28 maggio 1985 e n. 626/FPC/ZA del 26 ottobre 1985, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, n. 104 del 4 maggio 1985, n. 129 del 3 giugno 1985 e n. 259 del 4 novembre 1985, concernenti l'individuazione dei comuni danneggiati dal terremoto del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984;

Visto che in seguito alle reiterate richieste dei comuni interessati il servizio opere pubbliche d'emergenza ha stilato un elenco, allegato alla nota n. 44956 del 18 dicembre 1985, nel quale sono indicati i comuni che hanno subito eventi sismici pari al V-VI grado della scala Mercalli erroneamente non inclusi nelle precedenti ordinanze;

Ravvisata la necessità di integrare l'elenco dei comuni danneggiati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

In aggiunta ai comuni indicati nelle ordinanze citate in premessa, sono considerati danneggiati dal terremoto i seguenti comuni:

Provincia di Chieti:

Borrello;
Montebello sul Sangro;
Montenerodomo;
Pennapiedimonte;
Pretoro;
Quadri;
Rosello.

Provincia di Isernia:

Capracotta;
Civitanova del Sannio;
Pescopennataro;
Sant'Angelo del Pesco.

Provincia di L'Aquila:

San Benedetto in Perillis.

Provincia di Pescara:
Bussi sul Tirino;
Castiglione a Casauria;
Salle Nuova.

Provincia di Frosinone:
S. Giorgio a Liri.

Provincia di Caserta:
Grazzanise.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A3322

ORDINANZA 13 maggio 1986.

Disciplina del controllo dei requisiti soggettivi dei beneficiari dei contributi e degli esecutori a qualsiasi titolo, circa gli interventi previsti dall'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 47/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1984;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1985, n. 422;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119;

Vista la legge 13 settembre 1982, n. 646;

Vista la legge 12 ottobre 1982, n. 726;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 936;

Considerato che la normativa introdotta dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, impone la verifica della inesistenza di cause ostative all'appalto di opere riguardanti la pubblica amministrazione;

Considerato che, alla luce delle più recenti interpretazioni della vigente normativa, il concetto di «opere riguardanti la pubblica amministrazione» deve essere inteso nella sua massima ampiezza, in modo da ricomprendere qualunque opera, di qualsiasi natura, collegata alla spendita di denaro pubblico;

Ritenuto pertanto — alla luce della citata interpretazione — che nel concetto di «opère riguardanti la pubblica amministrazione» siano da comprendersi quelle in cui consta la realizzazione degli interventi ammessi a contributo a norma dell'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Ravvisata l'opportunità che i beneficiari degli interventi di miglioramento e di adeguamento funzionale, ricostruzione *in situ* e delocalizzata, in analogia con quanto previsto per i beneficiari dell'art. 32, legge n. 219/81, debbano essere soggetti al controllo delle qualità soggettive in relazione alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

Ritenuto peraltro che il controllo delle qualità soggettive degli esecutori, a qualsiasi titolo, delle opere inerenti la realizzazione di tutti gli interventi del succitato art. 21 vada demandato ad una pubblica autorità presso la quale i beneficiari dovranno avanzare richiesta di autorizzazione all'affidamento;

Considerato il cospicuo numero di richiedenti il contributo già rappresentato dal Ministro designato *pro-tempore* nella relazione presentata alla Presidenza della Camera dei deputati in data 31 gennaio 1984;

Considerato lo stato quasi definitivo delle relative procedure istruttorie e d'accontazione;

Ritenuto opportuno, per l'ulteriore snellimento della procedura, che i beneficiari degli interventi per adeguamento funzionale, ricostruzione *in situ* e delocalizzazione possano richiedere direttamente, per sé medesimi, la certificazione relativa alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

La concessione dei contributi ai beneficiari degli interventi per miglioramento e adeguamento funzionale, ricostruzione *in situ* e delocalizzata dell'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è subordinata all'accertamento che nulla osti alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. Al fine di cui al comma precedente gli stessi beneficiari devono richiedere, presso le prefetture delle province in cui insistono gli stabilimenti oggetto d'intervento, la certificazione, loro medesimi riguardante, prevista dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.

La certificazione di cui sopra deve pervenire all'ufficio speciale ex art. 21 della legge n. 219/81 entro il termine fissato per la riconsegna, da parte del beneficiario, del disciplinare allegato al decreto di ammissione a contributo.

Art. 2.

Il controllo dei requisiti soggettivi degli esecutori, a qualsiasi titolo delle opere inerenti tutti gli interventi ammessi a contributo ex art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è rimesso alle prefetture delle province nelle quali dovranno essere eseguiti i lavori, cui i beneficiari dovranno avanzare richiesta di autorizzazione all'affidamento, allegando:

a) la documentazione e le attestazioni di cui agli articoli 13 e 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57;

b) stato di famiglia e certificato di residenza del direttore tecnico della impresa esecutrice, nonché del titolare della medesima.

La documentazione di cui al punto *b*) deve riguardare:

in caso di affidamento della esecuzione a società in nome collettivo tutti i soci;

in caso di affidamento a società in accomandita semplice tutti i soci accomandatari;

in caso di affidamento a società di capitali gli amministratori o comunque i soci muniti di rappresentanza.

L'iscrizione all'albo dei costruttori sostituisce la documentazione di cui all'art. 12, punti 1, 3, 4, 5 e 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai lavori da affidarsi, con contratti derivati, dagli appaltatori dei beneficiari.

Art. 3.

Le prefetture cui sarà avanzata richiesta, ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, provvederanno nel termine di venticinque giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima.

Art. 4.

Per le richieste ai sensi dell'art. 2 alla presente ordinanza le prefetture provvederanno nel termine di giorni trentacinque. Trascorso questo termine, il beneficiario potrà ritenere acquisita l'autorizzazione a procedere all'affidamento — o all'autorizzazione dell'affidamento — a condizione che nei contratti relativi sia inserita la clausola risolutiva espressa del rapporto, per il caso di successivo diniego di autorizzazione da parte della prefettura.

Art. 5.

Per i contratti di appalto o cottimo in corso di svolgimento alla data della presente ordinanza, l'autorizzazione deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza medesima; ove l'autorizzazione venga negata, la prosecuzione dei rapporti comporta la decadenza dal beneficio accordato.

Art. 6.

Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni riguardanti gli esecutori a qualsiasi titolo delle opere oggetto dell'intervento ex art. 21 della legge n. 219/81, il direttore dei lavori dovrà comunicare alle commissioni di collaudo, in occasione di ogni visita, l'elenco delle ditte esecutrici dei lavori e gli estremi delle autorizzazioni prefettizie all'affidamento degli stessi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A3767

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 31 dicembre 1985, n. **1076.**

Autorizzazione alla fondazione artistica Poldi-Pezzoli, in Milano, ad accettare una donazione.

N. 1076. Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la Fondazione artistica Poldi-Pezzoli, in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un dipinto su tavola raffigurante «l'Annunciazione» di Jacopo Casentino, del valore presunto di L. 50.000.000, disposta dalla sig.ra Ludovica Zambeletti ved. Pirelli con atto 19 ottobre 1982, n. 38226/5189 di repertorio, a rogito dott. Sergio Barenghi, notaio in Milano e registrato a Milano in data 5 novembre 1982 al n. 19116.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1986
Registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 21

86G0499

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 7 maggio 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Cong Tam Huynh, ambasciatore della Repubblica socialista del Viet Nam, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 7 maggio 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Francis Anthony Small, ambasciatore di Nuova Zelanda, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 7 maggio 1986 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Luis Manuel Penalver, ambasciatore della Repubblica del Venezuela, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

86A3650

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del commissario straordinario dell'unità sanitaria locale BR/1 di Fasano

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1986 sulla proposta del Ministro dell'interno il dott. Mario Giannuzzi è stato nominato commissario straordinario dell'unità sanitaria locale BR/1 di Fasano (Brindisi) in sostituzione del dott. Giuseppe Cisternino, con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

86A3386

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «Casavola» di Modugno ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari n. 5071 del 22 novembre 1984 la scuola media statale «Casavola» di Modugno (Bari) è autorizzata ad accettare la donazione di un minicomputer «M. 20» disposta dalla Cassa di risparmio di Puglia.

86A3402

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 marzo 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Midi* di Bari, fallita in data 29 dicembre 1983:
periodo: dal 29 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984; dal 10 gennaio 1983;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Cesare Contegiacomo*, sede e stabilimento in Putignano (Bari), fallita in data 17 febbraio 1985:
periodo: dal 17 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1985: dal 28 maggio 1984;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

3) *S.r.l. Jeannot's* di Molfetta (Bari):
periodo: dal 1° dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: riorganizzazione - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 3 giugno 1985;
pagamento diretto: sì.

4) *S.p.a. Firestone Italia*, sede e stabilimento in Bari, già Brema S.p.a.:
periodo: dal 30 giugno 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985: dal 28 dicembre 1983;
pagamento diretto: sì;
CIPI 19 settembre 1985 snell. proc. CIGS.

5) *S.p.a. Dema* di Putignano (Bari), fallita in data 20 maggio 1985:
periodo: dal 17 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 29 maggio 1984;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Cansiglio Due* di Bari:
periodo: dal 18 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 17 ottobre 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: sì.

7) *Maglificio del Salento* di Ugento (Lecce), fallita in data 16 aprile 1984:
periodo: dal 12 gennaio 1986 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Costa*, stabilimento di Castellaneta (Taranto), fallita in data 21 marzo 1983:
periodo: dal 29 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 ottobre 1982;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1982: dal 5 luglio 1982;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

9) *S.p.a. S.A.F.A.B. - Appalti forniture acquedotti bonifiche*, stabilimento di S. Severo (Foggia):
periodo: dal 5 gennaio 1986 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1984: dall'11 luglio 1983;
pagamento diretto: sì.

10) *S.p.a. Pasbo* di Carmiano (Lecce):
periodo: dal 3 novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: sì;
CIPI 19 settembre 1985 snell. proc. CIGS.

11) *Officine meccaniche del Salento* di Trepuzzi (Lecce), ex Nomef.:
periodo: dal 2 giugno 1985 al 1° settembre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 1° marzo 1985;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: sì.

12) *S.p.a. Tintofil* con stabilimento in Galatina (Lecce), fallita in data 12 gennaio 1983:
periodo: dal 7 luglio 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 24 marzo 1984: dal 12 gennaio 1983;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

13) *S.r.l. S.P.A.N.* in Colonnella (Teramo), fallita in data 15 giugno 1983:
periodo: dal 2 febbraio 1986 al 15 giugno 1986 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 4 novembre 1982;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

14) *S.r.l. Manifatture Alfonso Migliorati* di Nereto (Teramo), ora *S.p.a. Manifatture Alfonso Migliorati*:
periodo: dal 30 giugno 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: sì.

15) *S.p.a. Nova prefabbricati* di Giulianova (Teramo):
periodo: dal 12 gennaio 1986 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1984: dal 10 aprile 1984;
pagamento diretto: sì.

16) *S.p.a. Mobilificio Fastigi*, in Villa Rosa di Martinsicuro (Teramo):
periodo: dal 15 dicembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 19 marzo 1984;
pagamento diretto: sì.

17) *S.p.a. Nuove attività industriali Chieti, 1 - NAIC 1* di Chieti:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui all'art. 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1983: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: sì;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

18) *S.p.a. Nuove attività industriali Chieti - NAIC* di Chieti:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: sì;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

19) *S.p.a. Generaltex* di Chieti Scalo:
periodo: dal 1° luglio 1984 al 30 settembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 3 gennaio 1984;
pagamento diretto: sì.

20) *S.p.a. S.P.E.A.*, sede e stabilimento in Teramo:
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: ristrutt. - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: sì;
CIPI 19 settembre 1985 snell. proc. CIGS.

21) *S.p.a. Attività Industrie Abruzzesi - A.I.A.* di Roseto degli Abruzzi (Teramo):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: sì;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

22) *S.p.a. Promozione attività Teramo - P.A.T.* di Roseto degli Abruzzi (Teramo):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: sì;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

23) *S.p.a. Nuove iniziative teramane - N.I.T.* di Roseto degli Abruzzi (Teramo):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: sì;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

24) *S.p.a. Fusac* di Chieti Scalo, fallita in data 1° marzo 1984:
periodo: dal 23 febbraio 1986 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1983;
primo decreto ministeriale 13 ottobre 1983: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

25) *S.p.a. La Tegolaia Sud* di Chieti Scalo:
periodo: dal 22 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 24 giugno 1985;
pagamento diretto: sì.

26) *S.p.a. Nuova Sis*, sede in Vasto (Chieti):
periodo: dal 20 ottobre 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 20 gennaio 1985;
pagamento diretto: sì.

27) *Confezioni stile Valentini* di Avezzano (L'Aquila):
periodo: dal 4 agosto 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: sì;
CIPI 19 settembre 1985 snell. proc. CIGS.

28) *S.n.c. Corbellini Plinio dell'Ing. Corbellini Glauco & C.* di Udine, fallita in data 27 dicembre 1983:
periodo: dal 29 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1983;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1983: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

29) *S.p.a. Comello*, sede in Magnano Riviera (Udine) e stabilimenti in Magnano Riviera e Tarcento (Udine):
periodo: dal 19 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 17 gennaio 1985: dal 23 luglio 1984;
pagamento diretto: sì;
CIPI 19 settembre 1985 snell. proc. CIGS.

30) *I.A.R.E.E.* di Corbellini Glauco di Udine, fallita in data 27 dicembre 1983:
periodo: dal 26 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

31) *S.p.a. Cartiera del Friuli* di Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine), fallita in data 23 maggio 1983:
periodo: dal 2 marzo 1986 al 24 maggio 1986 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 4 febbraio 1983;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1983: dal 7 giugno 1982;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

32) *S.p.a. Arredomeccanica* stabilimento di Sacile (Pordenone), fallita in data 20 settembre 1984:
periodo: dal 22 dicembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 20 settembre 1984;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

33) *S.p.a. Galvani porcellane* di Pordenone, fallita in data 4 aprile 1984:
periodo: dal 2 febbraio 1986 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 9 maggio 1983;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

34) *S.p.a. Manifattura del Friuli* di Porcia-Pordenone, fallita in data 26 aprile 1984:
periodo: dal 2 febbraio 1986 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 29 giugno 1983: dall'8 maggio 1982;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

35) *S.p.a. Calza Bloch Trieste*, sede e stabilimento in Dorlingo della Valle (Trieste):
periodo: dal 3 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1982: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: sì.

36) *S.p.a. Torcitura di Sagrado*, in liquidazione, sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento di Sagrado (Gorizia):
periodo: dal 12 gennaio 1986 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1981: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: sì.

37) *S.p.a. Delicia*, di Gorizia:
periodo: dall'8 dicembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: sì.

38) *F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano S.p.a.* stabilimento di Trieste:
periodo: dal 10 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985:
primo decreto ministeriale 27 novembre 1982: dal 17 maggio 1982;
pagamento diretto: sì.

39) *S.n.c. Bradaschia & C.*, con sede in Trieste e cantiere presso la Fincantieri di Monfalcone (Gorizia):
periodo: dal 26 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985: dal 20 ottobre 1984;
pagamento diretto: sì.

40) *S.p.a. Siderland*, di Mezzolomba (Trento):
periodo: dal 28 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: riconversione - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: sì.

41) *S.p.a. Atlas Holzwerke*, di Riva del Garda (Trento), fallita in data 10 febbraio 1983:
periodo: dall'11 gennaio 1986 al 9 febbraio 1986 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 13 luglio 1983: dal 13 aprile 1982;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

42) *S.p.a. Ognibeni e Vettori* di Rovereto (Trento):
periodo: dal 16 giugno 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 17 dicembre 1984;
pagamento diretto: sì.

43) *S.p.a. Cartiere trentine* di Condino (Trento), fallita in data 10 maggio 1985:
periodo: dal 10 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 10 maggio 1985;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

44) *S.a.s. Interlegno di Bracchetti e C.*, in Rovereto (Trento), fallita in data 5 marzo 1984:
periodo: dal 17 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 22 agosto 1983;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

45) *S.p.a. N.I.O. - Nuove iniziative per l'occupazione*, in Licata (Agrigento):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 della legge n. 748/80;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: sì;
legge 28 febbraio 1986, n. 45.

46) *S.p.a. Cipal* di Canicattì, contrada Andolina (Agrigento):
periodo: dal 10 giugno 1984 al 10 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1983: dal 21 giugno 1982;
pagamento diretto: sì.

47) *S.p.a. Cipal* di Canicattì, contrada Andolina (Agrigento):
periodo: dal 10 dicembre 1984 al 9 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1983: dal 21 giugno 1982;
pagamento diretto: sì.

48) *S.n.c. Cav. Russo Umberto dei F.lli Raffaele e Francesco Russo*, sede e stabilimento in Catania:
periodo: dal 27 maggio 1984 al 26 agosto 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: sì.

49) *S.p.a. Molino e pastificio Tomasello* di Casteldaccia (Palermo):
periodo: dal 29 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: no.

50) *S.p.a. Chimica Ferrandina*, sede e uffici in S. Donato Milanese (Milano), stabilimento di Ferrandina (Potenza), in liquidazione:
periodo: dal 12 gennaio 1986 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: sì.

51) *F.lli Andrisani* di Matera:
periodo: dal 2 novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° febbraio 1983;
pagamento diretto: sì.

52) *S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Pomarico* di Matera:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986;
causale: di cui all'art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 20 aprile 1981;
pagamento diretto: sì;
legge 28 febbraio 1986, n. 45.

53) *S.p.a. Iniziative del Basento*, in Pomarico (Matera):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986;
causale: di cui all'art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: sì;
legge 28 febbraio 1986, n. 45.

54) *S.p.a. Rototuft*, in Baragiano (Potenza), fallita in data 22 giugno 1984:
periodo: dal 29 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 aprile 1984;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1982: dal 1° luglio 1981;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

55) *S.p.a. Società industriale del Gallitello*, in Potenza:
periodo: dal 20 ottobre 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: sì.

56) *S.p.a. Memofil*, in Tito Scalo (Potenza), fallita in data 22 giugno 1984:
periodo: dal 22 dicembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 17 gennaio 1985: dal 22 giugno 1984;
pagamento diretto: sì.

57) *S.r.l. Società tipografica editrice sud*, in Potenza:
periodo: da quarantotto a cinquantaquattro mesi (dal 23 novembre 1984 al 23 maggio 1985);
causale: terremoto;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1982: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: sì;
legge n. 874/80.

58) *S.r.l. Società tipografica editrice Sud*, in Potenza:
periodo: da cinquantaquattro a sessanta mesi (dal 23 maggio 1985 al 23 novembre 1985);
causale: terremoto;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1982: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: sì;
legge n. 874/80.

59) *S.p.a. Siderpotenza* di Potenza, zona industriale:
periodo: dal 27 ottobre 1985 al 1° febbraio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 2 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: sì;
CIPI 19 settembre 1985: snellimento procedura CIGS.

60) *S.p.a. Società alberghiera lucana*, in Potenza, proprietario e gestore del Grande Albergo, in Potenza:
periodo: da sessanta a sessantasei mesi (dal 23 novembre 1985 al 23 maggio 1986);
causale: terremoto;
primo decreto ministeriale 24 maggio 1982: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: sì;
legge n. 874/80.

61) *S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, in Venosa (Potenza):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986;
causale: di cui art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: sì;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

62) *S.p.a. Model Racing*, in Montemarciano (Ancona), fallita in data 18 marzo 1983:
periodo: dal 3 dicembre 1984 al 2 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1983: dal 28 agosto 1982;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

63) *S.p.a. Model Racing*, in Montemarciano (Ancona), fallita in data 18 marzo 1983:
periodo: dal 2 giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1983: dal 28 agosto 1982;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

64) *S.p.a. SAI - Società aeronautica italiana*, in Passignano sul Trasimeno (Perugia):
periodo: dal 16 settembre 1984 al 16 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 19 settembre 1983;
pagamento diretto: sì;
CIPI 19 settembre 1985: snellimento procedura CIGS.

65) *S.p.a. SAI - Società aeronautica italiana*, in Passignano sul Trasimeno (Perugia):
periodo: dal 16 marzo 1985 al 15 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 19 settembre 1983;
pagamento diretto: sì;
CIPI 19 settembre 1985: snellimento procedura CIGS.

66) *S.p.a. S.I.L.V.A.* di S. Giovanni in Fiore (Cosenza):
periodo: dal 3 luglio 1983 al 1° gennaio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: sì.

67) *S.p.a. Nuova industria Pontina*, in Latina:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui all'art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: sì;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

68) *Sviluppo attività industriali Sermoneta*, in Latina:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui all'art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 27 aprile 1981;
pagamento diretto: sì;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

69) *Sviluppo attività industriali Sabaudia*, in Latina:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui all'art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: sì;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

70) *S.p.a. Sabina industrie*, di Rieti:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui all'art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: sì;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

71) *S.p.a. Iniziative Valle del Sacco* di Frosinone:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui all'art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: da 13 giugno 1983;
pagamento diretto: sì;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

72) *Sviluppo attività industriali Anagni* di Anagni (Frosinone):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui all'art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 22 giugno 1981;
pagamento diretto: sì;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

73) *Sviluppo attività industriali Rieti*, in Rieti:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui all'art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1982: dal 1° maggio 1981;
pagamento diretto: sì;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

74) *S.p.a. Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, in Cagliari:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui all'art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: sì;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

75) *S.p.a. Cobra Due* di Assemini (Cagliari), ora *S.p.a. Savinil:*
periodo: dal 23 giugno 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 26 marzo 1984;
pagamento diretto: sì;
CIPI 19 settembre 1985: snellimento procedura CIGS.

76) *S.p.a. Cobra Due* di Assemini (Cagliari), ora *S.p.a. Savinil:*
periodo: dal 22 dicembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 26 marzo 1984;
pagamento diretto: sì;
CIPI 19 settembre 1985: snellimento procedura CIGS.

77) *S.p.a. Arpos di Cagliari*, stabilimenti di Serramanna (Cagliari) e Valledoria (Sassari), ora *Nuova Casar S.p.a.:*
periodo: dal 4 agosto 1985 al 3 novembre 1985;
causale: riorganizzazione - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 7 novembre 1983;
pagamento diretto: sì.

78) *S.p.a. Metalrame* di Pianodardine (Avellino):
periodo: dal 29 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 20 giugno 1983: dal 31 marzo 1983;
pagamento diretto: sì.

79) *S.p.a. Isotta Fraschini* di Milano, stabilimento di Saronno (Varese):
periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: sì.

80) *S.p.a. Isotta Fraschini* di Milano, stabilimento di Saronno (Varese):
periodo: dal 29 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: sì.

81) *S.p.a. I.C.B. - Industrie confezioni Belluno*, sede e stabilimento in Belluno (località Mier):
periodo: dal 1° settembre 1985 al 1° marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 2 marzo 1983;
pagamento diretto: sì.

82) *S.n.c. F.lli Michelucci*, sede in Sesto Campano (Isernia) e stabilimenti in Coreno Ausonio (Frosinone) e Sesto Campano (Isernia), fallita in data 7 luglio 1983:
periodo: dal 13 gennaio 1985 al 7 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 giugno 1983;
primo decreto ministeriale 29 giugno 1983: dal 20 ottobre 1982;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

83) *S.p.a. Cartiere Burgo*, sede in Verzuolo e stabilimenti in Corsico, Treviso, Mantova, Ferrara e deposito di Corsico:
periodo: dal 22 settembre 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 31 dicembre 1982;
pagamento diretto: sì.

84) *S.p.a. Fertimont*, sede in Milano e unità produttive in Ferrara, Portomarghera, Priolo (Siracusa), Porto Empedocle (Agrigento), Crotone e S. Giuseppe di Cairo (Savona) e uffici vendita e filiali:
periodo: dal 17 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: sì.

85) *S.p.a. Petitpierre Sud*, stabilimento di Bari, cantieri di Pomigliano d'Arco (Napoli), Valle Ufita (Avellino), Modugno (Bari), Surbo (Lecce), Foggia e San Salvo (Chieti):
periodo: dal 10 agosto 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 9 maggio 1983;
pagamento diretto: sì.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani sono autorizzati là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A3441

Con decreto ministeriale 25 marzo 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.r.l. Upkeep*, sede in Napoli e unità produttiva presso stabilimento Samm di Pianodardine (Avellino), fallita il 13 giugno 1984:
periodo: dal 16 dicembre 1985 al 15 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1983;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1983: dal 20 dicembre 1982;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.r.l. Gestioni industriali*, stabilimento in S. Maria La Bruna (Napoli):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 31 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1981: dal 25 settembre 1980;
pagamento diretto: sì.

3) *S.n.c. Archforma*, in Pozzuoli (Napoli):
periodo: dal 31 marzo 1985 al 29 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1980: dal 1° gennaio 1980;
pagamento diretto: sì.

4) *S.r.l. Plastlight*, sede sociale in Napoli e stabilimento in Piazzola di Nola (Napoli); fallita il 2 febbraio 1984:
periodo: dal 13 gennaio 1986 al 13 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. Ceramica nuova D'Agostino*, sede e stabilimento in Salerno, località Brignano:
periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 23 aprile 1984;
pagamento diretto: sì;
delibera CIPI 19 settembre 1985, snellimento proc. CIGS

6) *S.p.a. A.C.M.E. - Azienda conciaria meridionale* di Casoria (Napoli), fallita il 23 agosto 1983:
periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 dicembre 1980;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 23 agosto 1983;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Sieg - Napoli Notte*, in Napoli:
periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 5 luglio 1984;
pagamento diretto: sì;
articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

8) *S.p.a. Saffa*, sede in Milano e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 13 gennaio 1986 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 15 aprile 1985;
pagamento diretto: sì.

9) *S.p.a. M.A.R.E.S. - Macchine attrezzature riparazioni edili stradali* di Casalnuovo (Napoli):
periodo: dal 9 dicembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: sì.

10) *S.p.a. Sitel.Co*, sede legale ed amministrativa in Genova ed unità produttiva in Napoli-Bagnoli:
periodo: dal 1° gennaio 1985 al 15 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1981: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: sì.

11) *S.p.a. Sitel.Co*, sede legale ed amministrativa in Genova ed unità produttiva in Napoli-Bagnoli:
periodo: dal 16 giugno 1985 al 30 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1981: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: sì.

12) *S.r.l. Sitel.Co*, sede legale e cantiere in Genova:
periodo: dal 1° gennaio 1985 al 31 maggio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 28 maggio 1984;
pagamento diretto: sì.

13) *S.r.l. Sitel.Co*, sede legale e cantiere in Genova:
periodo: dal 1° giugno 1985 al 30 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 28 maggio 1984;
pagamento diretto: sì.

14) *S.r.l. Sitel.Co*, sede legale e cantiere in Genova ed unità produttiva di Napoli-Bagnoli, fallita il 31 luglio 1985:
periodo: dal 31 luglio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1981 e 19 settembre 1985;
prima concessione: dal 31 luglio 1985;
pagamento diretto: sì;
legge n. 301/79.

15) *S.p.a. Masoneilan*, stabilimento in Casavatore (Napoli) ed ufficio commerciale in Milano
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1983: dal 7 marzo 1983;
pagamento diretto: sì.

16) *S.r.l. Navalcarena Sud*, sede sociale e cantiere in Castellammare di Stabia (Napoli):
periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1982: dal 19 luglio 1982;
pagamento diretto: sì.

17) *S.p.a. Isolmer - Isolanti termoacustici meridionali*, sede e stabilimento in Teano (Caserta):
periodo: dal 18 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1983: dal 17 maggio 1982,
pagamento diretto: sì.

18) *S.p.a. La Scatolatta*, sede e stabilimento in Napoli-Barra:
periodo: dal 17 febbraio 1986 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 21 maggio 1984,
pagamento diretto: sì;
CIPI 19 settembre 1985; snellim. proced. CIGS.

19) *S.p.a. Snia-Viscosa*, stabilimento di Napoli, ora Snia BPD, stabilimento di Napoli:
periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 luglio 1986,
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 22 ottobre 1979: dal 28 luglio 1979;
pagamento diretto: sì.

20) *S.p.a. Stelio Merolla*, sede in Napoli, cantieri in Calatafimi (Trapani), Palermo, Gioia Tauro, Rosarno, Careri (Reggio Calabria), Pozzuoli e S. Anastasia (Napoli) fallita il 5 ottobre 1983:
periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 5 ottobre 1983;
pagamento diretto: sì.

21) *S.p.a. Manifatture Riunite DE-VO*, sede in Aversa (Caserta) e stabilimento in Scafati (Salerno):
periodo: dal 18 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 16 maggio 1985;
pagamento diretto: sì.

22) *S.p.a. C.M.F. Sud*, sede legale in Livorno e stabilimento in Pignataro Maggiore (Caserta):
periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 3 agosto 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: sì.

23) *Ditta Calzaturificio Charlie Brown*, sede in Casalnuovo di Napoli:
periodo: dal 10 settembre 1984 al 9 marzo 1985;
causale: riorganizz. aziendale - CIPI: 10 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: sì.

24) *Ditta Calzaturificio Charlie Brown*, sede in Casalnuovo di Napoli:
periodo: dal 10 marzo 1985 al 9 giugno 1985;
causale: riorganizz. aziendale - CIPI: 10 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: sì.

25) *Pentole Moneta*, sede legale in Casalnuovo di Napoli (Napoli) e stabilimento in Arpaia (Benevento):
periodo: dal 3 marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: ristrutturaz. aziendale - CIPI: 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 2 settembre 1984;
pagamento diretto: sì.

26) *S.r.l. Farmaceutici Lenza Industria farmaceutica*, sede e stabilimento in Casoria (Napoli):
periodo: dal 1° ottobre 1984 al 30 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1983: dal 4 ottobre 1982;
pagamento diretto: sì.

27) *S.r.l. Farmaceutici Lenza - Industria farmaceutica*, sede e stabilimento in Casoria (Napoli):
periodo: dal 31 marzo 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 28 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1983: dal 4 ottobre 1982;
pagamento diretto: sì.

28) *S.p.a. Interfan*, in liquidazione, stabilimento in Napoli:
periodo: dal 27 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1978: dal 1° ottobre 1978;
pagamento diretto: sì.

29) *S.p.a. Atel - Applicazioni tecniche elastomeri*, sede in Arzano (Napoli):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: sì.

30) *S.p.a. De Vizia Transfer*, sede di Avellino ed unità produttiva c/o stab.to Fiat-Iveco di Flumeri (Avellino):
periodo: dal 23 dicembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 26 marzo 1984;
pagamento diretto: sì.

31) *S.p.a. De Vizia Transfer*, sede in Avellino ed unità produttiva presso lo stabilimento Alfa Sud di Pomigliano d'Arco (Napoli):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1982: dal 5 aprile 1982;
pagamento diretto: sì.

32) *S.a.s. Calzaturificio Antonelli*, di Casandrino (Napoli) fallita l'11 luglio 1984:
periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dall'11 luglio 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

33) *S.p.a. I.P.M. - Industria poligrafica meridionale*, stabilimento in Quagliano (Napoli) fallita il 18 ottobre 1984:
periodo: dal 20 gennaio 1986 al 19 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 23 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1982: dal 7 settembre 1981;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

34) *S.p.a. Cane profilati*, sede in Gravellona Toce (Napoli) e stabilimento in Cellole (Caserta) fallita il 6 settembre 1984:
periodo: dal 4 novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 novembre 1981;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1981: dall'11 maggio 1981;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

35) *S.p.a. Elettrografite meridionale*, sede e stabilimento in Caserta:
periodo: dal 28 ottobre 1985 al 26 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 25 aprile 1983;
pagamento diretto: sì.

36) *S.n.c. Imec*, sede legale in Sorrento (Napoli) e stabilimento in Torre Annunziata (Napoli):
periodo: dal 24 dicembre 1985 al 28 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 27 giugno 1983;
pagamento diretto: sì.

37) *Carpinelli Gioacchino*, stabilimento in Giffoni Valle Piana (Salerno):
periodo: proroga da sessanta a sessantasei mesi;
causale: eventi sismici;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1982: dal 23 novembre 1981;
legge 22 dicembre 1980, n. 874.

38) *Calzaturificio di Myriam & Avana*, stabilimento in Napoli-Ponticelli fallita il 20 luglio 1983:
periodo: dal 18 gennaio 1986 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 22 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 20 luglio 1983;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

39) *S.p.a. Promozione reimpiego Salerno*, sede in Salerno:
periodo: dal 18 novembre 1985 al 18 novembre 1986 (1ª concess.);
causale: condizioni di cui alla legge n. 874/1980;
legge n. 143 del 22 aprile 1985, art. 1.

40) *S.r.l. I.C.M.*, sede e stabilimento in Angri (Salerno) fallita il 25 febbraio 1984:
periodo: dal 23 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 29 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1982: dal 1° gennaio 1982;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

41) *Ditta Calzaturificio pantolificio L'Arianna*, stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli) fallita il 12 luglio 1984;
periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 21 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

42) *Ditta Cisa* di Maddaloni (Caserta):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1980: dal 1° marzo 1980;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Rotografica*, sede in Napoli e stabilimento in Caserta, fallita il 20 aprile 1983
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 20 aprile 1986 (ultima);
causale: crisi aziendale - CIPI: 23 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 20 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

44) *S.r.l. S.N.E.G. - Società editrice giornale quotidiano «Roma»*, sede in Napoli:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: si;
visti gli articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.

45) *Calzaturificio De.For.An.*, sede e stabilimento in Nola (Napoli):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 1° marzo 1985;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1985: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

46) *S.r.l. L.I.N. - Lavorazioni industriali navali*, stabilimento in Napoli fallita il 10 gennaio 1985:
periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 9 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

47) *S.p.a. Cepis - Costruzioni edili prefabbricate Italia Sud* di Caivano (Napoli):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 13 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.A. Cepis - Costruzioni edili prefabbricate Italia Sud* di Caivano (Napoli):
periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Fiat veicoli industriali*, sede in Torino e stabilimenti, uffici e centri commerciali in tutta Italia:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 1° luglio 1982;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Fiat carrelli elevatori*, sede in Torino, uffici di Milano stabilimento di Modugno (Bari) e centro ricambi ed assistenza di Rozzano (Milano):
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1985: dal 17 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Alfa Romeo Avio* di Pomigliano d'Arco (Napoli):
periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 luglio 1986;
causale: ristrutt. aziendale;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 21 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
delibera CIPI 19 settembre 1985, snell. proced. CIGS.

4) *Crisi economica delle aziende industriali del settore carpenteria metallica*, operanti nella provincia di Napoli:
periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi settore - CIPI: 1° marzo 1985;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 28 aprile 1985.

5) *S.p.a. Vautier*, sede sociale e stabilimento in Napoli:
periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Moneta industria*, con stabilimento in Casalnuovo (Napoli):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: ristr. aziendale - CIPI: 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Gestione laterizi* di Petruro Irpino (Avellino):
periodo: dal 13 gennaio 1986 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 15 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Ve.Pi. Sud*, sede legale in Baiano e stabilimento in Baiano (Avellino) fallita il 3 dicembre 1984:
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *Aniello Colonnese - Officine meccaniche*, sede e stabilimento in Pontecagnano (Salerno) fallita il 25 gennaio 1984:
periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 22 dicembre 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.a.s. Licam* di Pozzuoli (Napoli):
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. N.I.C.K. - Napoletana industria cartoni Kraft*, sede in Casoria (Napoli):
periodo: dal 1° gennaio 1984 al 29 giugno 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI: 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1978: dal 28 febbraio 1978;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. N.I.C.K. - Napoletana industria cartoni Kraft*, sede in Casoria (Napoli):
periodo: dal 30 giugno 1984 al 30 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI: 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1978: dal 28 febbraio 1978;
pagamento diretto: si.

13) *S.a.s. Calzaturificio Antonio Diaferia di Ugo Diaferia & C.*, con stabilimento in Casoria (Napoli) fallita il 26 aprile 1985:
periodo: dal 26 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 27 febbraio 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Fag italiana*, sede in Napoli, limitatamente alla unità produttiva di Caivano (Napoli):
periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 febbraio 1983: dal 21 agosto 1982;
pagamento diretto: sì.

15) *S.p.a. Europrofili* di Casalnuovo (Napoli) fallita il 25 settembre 1985:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 30 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
art. 2 della legge n. 301/79.

16) *S.p.a. Europrofili* di Casalnuovo (Napoli) fallita il 25 settembre 1985:
periodo: dal 31 dicembre 1985 al 31 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

17) *S.r.l. Calzaturificio Omega*, stabilimento di Napoli fallita il 3 maggio 1984:
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 6 maggio 1981;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1981: dal 2 marzo 1981;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.r.l. Calzaturificio Omega*, stabilimento di Napoli fallita il 3 maggio 1984:
periodo: dal 2 giugno 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 6 maggio 1981;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1981: dal 2 marzo 1981;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

19) *S.r.l. Co.Cer. - Cooperativa operai ceramisti*, stabilimento in Telese (Benevento):
periodo: dal 9 settembre 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 13 dicembre 1982;
CIPI 19 settembre 1985 - Snellimento procedure CIGS.

20) *Guida Vincenzo - Industria mobili*, stabilimento di Angri (Salerno):
periodo: IX proroga: da sessanta a sessantasei mesi;
causale: eventi sismici;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1982: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: sì;
legge 22 dicembre 1980, n. 874.

21) *S.r.l. Co.Met. - Costruzioni metalliche* di Napoli, fallita il 28 giugno 1984:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 28 ottobre 1982;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 28 giugno 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

22) *S.r.l. Cartiera Rajola Pescarini*, con sede e stabilimento in Pratella (Caserta) fallita l'11 giugno 1983:
periodo: dall'11 giugno 1984 al 9 settembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI: 22 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dall'11 giugno 1983;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

23) *S.p.a. - C.E.I. - Elettromeccanica*, sede in Milano e stabilimento in Marcianise (Caserta):
periodo: dal 22 luglio 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 24 gennaio 1983;
pagamento diretto: sì.

24) *S.r.l. C.M.M. - Costruzioni minuterie metalliche*, sede in Serino (Avellino) fallita il 23 settembre 1985:
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

25) *Nuova So.Gi.Mez.*, sede in Napoli e stabilimento in Teverola (Caserta):
periodo: dal 23 dicembre 1985 al 22 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 30 luglio 1983: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: sì.

26) *S.p.a. Calzaturificio Fratelli Campanile*, sede in Napoli e stabilimento in Arzano (Napoli):
periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: sì.

27) *S.p.a. Fom*, sede e stabilimento in Caivano (Napoli):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: sì.

28) *S.r.l. Paravia Elevator's Service* di Polla (Salerno):
periodo: dal 12 novembre 1985 all'11 maggio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 16 maggio 1983;
pagamento diretto: sì;
delibera CIPI 19 settembre 1985 - Snellimento procedure CIGS.

29) *S.n.c. Mericor - Meridionali cornici*, con stabilimento in Giugliano (Napoli) fallita il 14 marzo 1984:
periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 novembre 1981;
primo decreto ministeriale 2 febbraio 1982: dal 4 maggio 1981;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

30) *S.n.c. Pubbligraf*, con sede e stabilimento in Casandrino (Napoli) fallita il 12 ottobre 1983:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 22 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 3 gennaio 1983: dal 1° luglio 1983;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.r.l. Didalf*, sede e stabilimento in Sarno (Salerno), fallita il 14 febbraio 1985:
periodo: dal 21 febbraio 1985 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.r.l. Amina Rubinacci*, sede e stabilimento in Napoli:
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 15 aprile 1985;
pagamento diretto: sì.

3) *S.p.a. Mistrall*, sede in Ogliastro Cilento (Salerno):
periodo: dal 9 settembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 agosto 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: sì.

4) *S.r.l. Pignatelli & C. - Conceria e tintoria pelli*, sede legale in Napoli, stabilimento e uffici in Casavatore (Napoli):
periodo: dal 2 dicembre 1984 al 2 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983: dal 1° dicembre 1982;
pagamento diretto: sì.

5) *S.r.l. Pignatelli & C. - Conceria e tintoria pelli*, sede legale in Napoli, stabilimento e uffici in Casavatore (Napoli):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983: dal 1° dicembre 1982;
pagamento diretto: sì.

6) *S.r.l. L.A.B.*, di Casavatore (Napoli), fallita l'11 luglio 1984:
periodo: dal 13 gennaio 1986 al 13 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dall'11 luglio 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.a.s. Magaldi industrie*, sede legale in Salerno e stabilimento in Buccino (Salerno):
periodo: dal 20 maggio 1985 al 16 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 16 maggio 1983;
pagamento diretto: sì.

8) *S.p.a. Officine meccaniche A. Cipriani*, sede sociale e stabilimento in Pollena Trocchia (Napoli):
periodo: dal 9 settembre 1985 al 15 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1982: dal 13 settembre 1982;
pagamento diretto: sì.

9) *S.r.l. S.I.P.L.A. - Società industriale prodotti laterizi e affini* di Padula Scalo (Salerno):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1985: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: sì.

10) *S.p.a. 3M Italia* di S. Marco Evangelista (Caserta):
periodo: dal 23 settembre 1985 al 22 marzo 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 24 marzo 1983: dal 20 settembre 1982;
pagamento diretto: sì.

11) *S.p.a. Mangini Marzoli*, sede in Torre del Greco (Napoli), fallita il 6 marzo 1985:
periodo: dal 3 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 4 febbraio 1983;
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1983: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.p.a. I.S.P. - Investimenti speciali e produttività*, sede in Napoli, stabilimento in Casoria (Napoli):
periodo: dal 28 gennaio 1985 al 28 luglio 1985 (1ª concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: sì.

13) *S.p.a. I.S.P. - Investimenti speciali e produttivi*, sede in Napoli e stabilimento in Casoria (Napoli):
periodo: dal 29 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: sì.

14) *Ramina S.p.a.*, sede in Napoli, stabilimento in Casavatore (Napoli):
periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: sì.

15) *Ramina S.p.a.*, sede in Napoli, stabilimento in Casavatore (Napoli):
periodo: dal 9 dicembre 1985 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: sì.

16) *Lamas di La Fazia V. e Mastrocchio T.*, sede e stabilimento in S. Salvatore Telesino (Benevento):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: sì.

17) *Merloni Elettrodomestici S.p.a.* ex Gela S.p.a., sede e stabilimento in Acerra (Napoli):
periodo: dal 20 maggio 1985 al 24 novembre 1985 (1ª concessione);
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si

18) *S.p.a. Magrini meridionale*, sede in Casavatore (Napoli):
periodo: dal 16 settembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1983;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 19 settembre 1983;
pagamento diretto: sì.

19) *Ceramica Aita di Ponticelli Salvatore & C.* di Arzano (Napoli):
periodo: dal 17 giugno 1985 al 16 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: sì.

20) *Ceramica Aita di Ponticelli Salvatore & C.* di Arzano (Napoli):
periodo: dal 17 dicembre 1985 al 15 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 18 giugno 1986;
pagamento diretto: sì.

21) *Sr.l. Fama* di Castel San Giorgio (Salerno):
periodo: dal 16 settembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 20 settembre 1983;
pagamento diretto: sì.

22) *S.p.a. Technifoto* di Napoli:
periodo: dal 14 novembre 1983 al 12 maggio 1984;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI: 19 settembre 1985, nonché delibera CIPI, snellimento procedure CIGS;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 15 novembre 1982;
pagamento diretto: sì.

23) *S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiani*, stabilimenti in S. Maria Capua Vetere (Caserta), Pontecagnano e Battipaglia (Salerno):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985 (1ª concessione);
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: no.

24) *S.p.a. Legnimport*, sede e stabilimento in Capodrise (Caserta):
periodo: dal 1° ottobre 1985 al 31 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 1° ottobre 1985;
pagamento diretto: sì.

25) *S.p.a. Partenavia - Costruzioni aeronautiche*, stabilimento in Casoria (Napoli):
periodo: dal 9 settembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 9 settembre 1985;
pagamento diretto: sì.

26) *S.r.l. River* di S. Cipriano Piacentino (Salerno):
periodo: dal 4 settembre 1985 al 2 marzo 1986 (1ª concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 4 settembre 1985;
pagamento diretto: sì.

27) *S.p.a. dell'acqua minerale Ferrarelle*, sede in Roma, stabilimento in Riardo (Caserta):
periodo: dal 24 marzo 1985 al 22 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI: 19 settembre 1985, snellimento procedura CIGS;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 26 marzo 1984;
pagamento diretto: sì.

28) *S.p.a. dell'acqua minerale Ferrarelle*, sede in Roma, stabilimento in Riardo (Caserta):
periodo: dal 23 settembre 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 26 marzo 1984;
pagamento diretto: sì.

29) *S.p.a. Soplast - Laminati plastici decorativi* di Arzano (Napoli):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986 (1ª concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: sì.

30) *S.p.a. Carrinofer*, sede e stabilimento in Caivano (Napoli), fallita il 6 luglio 1983:
periodo: dall'11 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: sì.
art. 2 della legge n. 301/79.

31) *S.p.a. Ge.Co.M.* di Pozzuoli (Napoli):
periodo: dal 26 agosto 1984 al 25 novembre 1984 (1ª concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 dicembre 1984;
pagamento diretto: sì.
Si annulla e si sostituisce il decreto ministeriale 24 dicembre 1984.

32) *S.p.a. Ge.Co.M.* di Pozzuoli (Napoli):
periodo: dal 26 novembre 1984 al 24 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 dicembre 1984;
prima concessione: dal 26 agosto 1984;
pagamento diretto: sì.
Si annulla e si sostituisce il decreto ministeriale 8 agosto 1985.

33) *S.p.a. Ge.Co.M.* di Pozzuoli (Napoli):
periodo: dal 25 febbraio 1985 al 26 maggio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 dicembre 1984;
prima concessione: dal 26 agosto 1984;
pagamento diretto: sì.
Si annulla e si sostituisce il decreto ministeriale 9 agosto 1985.

34) *S.p.a. Ge.Co.M.* di Pozzuoli (Napoli):
periodo: dal 27 maggio 1985 al 25 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 dicembre 1984;
prima concessione: dal 26 agosto 1984;
pagamento diretto: sì.
Si annulla e si sostituisce il decreto ministeriale 27 novembre 1985, punto 87.

35) *S.p.a. Ge.Co.M.*, di Pozzuoli (Napoli):
periodo: dal 26 agosto 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 13 febbraio 1986;
prima concessione: dal 26 agosto 1984;
pagamento diretto: sì.

36) *S.p.a. Eurovideo* di Gricignano d'Aversa (Caserta):
periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 29 novembre 1984;
pagamento diretto: sì.

37) *S.p.a. Olivetti controllo numerico*, stabilimento di Marcianise (Caserta):
periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1982: dal 14 giugno 1982;
pagamento diretto: no.

38) *S.a.s. Francese Gaetano & Figli* di Salerno:
periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 1° novembre 1984;
pagamento diretto: sì.

39) *S.p.a. Laver* di Fuorni (Salerno):
periodo: dal 10 settembre 1985 al 9 marzo 1986 (1ª concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 10 settembre 1985;
pagamento diretto: sì.

40) *S.r.l. Tecnaval* di Napoli:
periodo: dal 9 settembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1983;
primo decreto ministeriale 9 febbraio 1984: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: sì.

41) *S.p.a. Alucasa* già Alsco Malugani Sud S.p.a., sede e stabilimento in Casavatore (Napoli):
periodo: dal 22 luglio 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 23 luglio 1984;
pagamento diretto: sì.

42) *S.p.a. Alucasa* già Alsco Malugani Sud S.p.a., sede e stabilimento in Casavatore (Napoli):
periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985: dal 23 luglio 1984;
pagamento diretto: sì.

43) *S.p.a. Domenico Russo & Figli*, sede legale e stabilimento in Benevento:
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 17 ottobre 1983;
pagamento diretto: sì.

44) *S.p.a. Presint*, sede e stabilimento in Casoria (Napoli):
periodo: dal 31 dicembre 1984 al 30 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1980: dal 31 dicembre 1979;
pagamento diretto: sì.

45) *S.p.a. Calzaturificio D'Anna Antonio & C.* di Mugnano di Napoli (Napoli):
periodo: dal 17 giugno 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 20 giugno 1983;
pagamento diretto: sì.

46) *S.p.a. Calzaturificio D'Anna Antonio & C.* di Mugnano di Napoli (Napoli):
periodo: dal 16 dicembre 1985 al 15 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 20 giugno 1983;
pagamento diretto: sì.

47) *S.r.l. F.lli Damiani*, stabilimento in Napoli fallita il 27 aprile 1983:
periodo: dal 16 dicembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 27 maggio 1981;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1981: dal 16 marzo 1981;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

48) *Calzaturificio Olimpionica* di Acerra (Napoli):
periodo: dal 7 gennaio 1985 al 7 luglio 1985 (1ª conc.);
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: sì.

49) *Calzaturificio Olimpionica* di Acerra (Napoli):
periodo: dall'8 luglio 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: sì.

50) *S.p.a. Sedi*, sede e stabilimento in Fisciano (Salerno):
periodo: dal 19 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1982: dal 23 agosto 1982;
pagamento diretto: sì.

51) *S.p.a. I.M.P.A. - Industria mobili prefabbricati affini*, sede e stabilimento in Napoli:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 31 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: sì.

52) *S.p.a. I.M.P.A. - Industria mobili prefabbricati affini*, sede e stabilimento in Napoli:
periodo: dal 1° aprile 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: sì.

53) *S.p.a. Pastificio Afeltra del F.lli Moccia*, stabilimento in Gragnano (Napoli):
periodo: dal 29 ottobre 1984 al 30 aprile 1985;
causale: ristr. aziendale - CIPI: 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 1° maggio 1983;
pagamento diretto: sì.

54) *Cooperativa a.r.l. Reolgras* di Napoli:
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: sì.

55) *Cooperativa a.r.l. Michelangelo* di Napoli:
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: sì.

56) *S.p.a. Retam sud*, con sede in Bresso (Milano), stabilimento in Marcianise (Caserta):
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: sì.

57) *S.r.l. Calzaturificio Fulvia* di Napoli:
periodo: dal 18 febbraio 1985 all'11 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 4 giugno 1981: dal 20 febbraio 1981;
pagamento diretto: sì.

58) *S.r.l. Calzaturificio Fulvia* di Napoli fallita il 12 giugno 1985:
periodo: dal 12 giugno 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 4 giugno 1981: dal 20 febbraio 1981;
pagamento diretto: sì;
articolo 2 della legge n. 301/79.

59) *Calzaturificio Myriam & Avana di Salvatore Scala*, stabilimento di Ponticelli-Napoli:
periodo: dal 30 maggio 1983 al 19 luglio 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI: 22 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1983: dal 1° giugno 1982;
pagamento diretto: sì.

60) *S.p.a. Ilta*, stabilimento Torrette di Mercogliano (Avellino):
periodo: dal 17 giugno 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 19 febbraio 1983: dal 21 giugno 1982;
pagamento diretto: sì.

61) *STA.GRA.ME. - Stabilimento grafico Meridionale*, di Casavatore (Napoli):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: sì.

62) *S.p.a. Compla sud* di Somma Vesuviana (Napoli):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986 (1ª conc.);
causale: ristr. e riconv. aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: no.

63) *S.p.a. De Vizia Transfer*, sede in Avellino ed unità produttiva c/o stabilimento Nuova Italsider C.S.I. di Napoli Bagnoli:
periodo: dal 23 febbraio 1986 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 21 maggio 1984;
pagamento diretto: sì.

64) *S.p.a. Paravia ascensori*, sede in Salerno:
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
pagamento diretto: sì.

65) *S.r.l. Fratelli Damiani*, con stabilimento in Napoli, fallita il 27 aprile 1983:
periodo: dal 16 marzo 1986 al 27 aprile 1986 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - CIPI: 27 maggio 1981;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1981: dal 16 marzo 1981;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

66) *S.p.a. Lanificio partenopeo*, sede in Napoli e stabilimento in Caivano (Napoli):
periodo: dal 20 giugno 1985 al 20 dicembre 1985;
causale: ristr. aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
pagamento diretto: sì.

67) *S.p.a. Lanificio partenopeo*, sede in Napoli e stabilimento in Caivano (Napoli):
periodo: dal 21 dicembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: ristr. aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
pagamento diretto: sì.

68) *S.p.a. Technifoto*, di Napoli:
periodo: dal 13 maggio 1984 all'11 novembre 1984;
causale: ristr. e riorg. aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 15 novembre 1982;
pagamento diretto: sì;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

69) *S.p.a. Deriver*, con stabilimento in Torre Annunziata (Napoli):
periodo: dal 10 dicembre 1984 al 9 giugno 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1980: dal 10 dicembre 1979;
pagamento diretto: sì.

70) *S.p.a. Deriver*, con stabilimento in Torre Annunziata (Napoli):
periodo: dal 10 giugno 1985 al 7 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1980: dal 10 dicembre 1979;
pagamento diretto: sì.

71) *S.p.a. C.G.A. - Compagnia Generali Accumulatori*, con stabilimento in Casalnuovo di Napoli (Napoli):
periodo: dal 15 settembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 17 dicembre 1981: dal 14 settembre 1981;
pagamento diretto: sì.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Giuseppe Garolla*, sede e stabilimento in Limena (Padova):
periodo: dal 30 luglio 1984 al 2 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1985: dal 1° febbraio 1984;
pagamento diretto: sì.

2) *S.p.a. Decorjolly* di Casalserugo (Padova), fallita il 3 febbraio 1982:
periodo: dal 6 febbraio 1984 al 5 agosto 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI: 22 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 14 febbraio 1983: dal 21 settembre 1981;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *S.p.a. Decorjolly* di Casalserugo (Padova), fallita il 3 febbraio 1982
periodo: dal 6 agosto 1984 al 3 febbraio 1985 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI: 22 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 14 febbraio 1983: dal 21 settembre 1981;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

4) *S.p.a. F.E.R. - Fabbrica Europea Riscaldamento*, sede e stabilimento in Gambellara (Vicenza):
periodo: dal 17 dicembre 1984 al 16 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 17 marzo 1984: dal 21 giugno 1983;
pagamento diretto: sì.

5) *S.p.a. Soimi Costruttori*, sede e stabilimento in Porto Marghera (Venezia):
periodo: dal 29 luglio 1985 al 2 novembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: sì.

6) *S.p.a. Costruzioni riparazioni navali Antonini*, in La Spezia:
periodo: dal 22 luglio 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

7) *S.n.c. Fratelli Grandis*, sede in Albisola Superiore (Savona):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 30 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1979: dal 9 aprile 1979;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge 22 aprile 1985, n. 143.

8) *S.r.l. Cartiere A. Barbarossa*, con stabilimento in Genova-Voltri:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: sì;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

9) *S.p.a. Nuova Sanac*, sede legale e direzione generale in Genova
periodo: dal 16 dicembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: sì;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

10) *S.p.a. Moore Paragon Italiana*, con stabilimento in Ceranesi (Genova) ed uffici amministrativi in Genova e Ceranesi (Genova):
periodo: dal 16 dicembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 luglio 1985: dal 19 marzo 1984;
pagamento diretto: sì;
CIPI 19 luglio 1985 snellimento procedure CIGS.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Gommitalia*, sede Saluzzo (Cuneo) e per il solo stabilimento di Lainate (Milano):
periodo: dal 23 dicembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984 e seguenti: dal 25 settembre 1983;
pagamento diretto: sì.

2) *S.n.c. Tessitura nuova Lattuada* di Cuggiono (Milano), fallita il 4 ottobre 1984:
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *S.p.a. Redaelli Industrie Metallurgiche Dervio*, di Dervio (Como):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1981 e seguenti: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 143/85.

4) *S.p.a. E. Marelli & C. Holding*, sede in Milano, stabilimento Sesto S. Giovanni (Milano):
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981 e seguenti: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: sì.

5) *S.p.a. E. Marelli elettromeccanica generale*, sede Milano stabilimento Sesto S. Giovanni (Milano):
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981 e seguenti: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: sì.

6) *S.p.a. Aermarelli*, sede Milano, stabilimento Sesto S. Giovanni (Milano):
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1981 e seguenti: dall'8 luglio 1981;
pagamento diretto: sì.

7) *S.p.a. Ingersoll Rand italiana* di Vignate (Milano):
periodo: dal 24 marzo 1986 al 22 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985 e seguenti: dal 24 giugno 1985;
pagamento diretto: sì.

8) *S.p.a. Società generale macchine edili*, sede ed uffici in Milano, stabilimento in Segrate (Milano):
periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985 e seguenti: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: sì.

9) *S.p.a. Italo-Americana Prentice*, sede in Milano, stabilimenti in: Vimercate (Milano), Brugherio (Milano), Pieve di Soligo (Treviso):
periodo: dal 29 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985 e seguenti: dal 30 gennaio 1984;
pagamento diretto: sì;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

10) *S.p.a. Aesculapius laboratorio chimico farmaceutico* di Vimodrone (Milano), fallita il 7 ottobre 1982:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 6 ottobre 1985, (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 luglio 1983;
primo decreto ministeriale 1° agosto 1983 e seguenti: dal 7 ottobre 1982;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.p.a. Rotocalcografica internazionale*, sede in Milano - stabilimento ed uffici in Cinisello Balsamo (Milano):
periodo: dal 10 febbraio 1986 all'11 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984 e seguenti: dal 16 maggio 1984;
pagamento diretto: no.

12) *S.r.l. Gieffedi*, di Desio (Milano):
periodo: dal 24 novembre 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1984 e seguenti: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: sì.

13) *S.r.l. I.G.A.M.*, di Parabiago (Milano), fallita il 19 luglio 1984:
periodo: dal 14 gennaio 1985 al 14 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985 e seguenti: dal 20 luglio 1983;
pagamento diretto: sì;
articolo 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.r.l. I.G.A.M.*, di Parabiago (Milano), fallita il 19 luglio 1984:
periodo: dal 15 luglio 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985 e seguenti: dal 20 luglio 1983;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

15) *S.a.s. Carrozzeria Garbarini di P. Garbarini & C.* di Bodio Lomnago (Varese), fallita il 28 febbraio 1985:
periodo: dal 23 settembre 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e seguenti: dal 23 settembre 1981;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

16) *S.p.a. Michele Ratti* di Luino (Varese):
periodo: dal 25 novembre 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: ristr. aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 17 ottobre 1985 e seguenti: dal 25 febbraio 1985;
pagamento diretto: sì.

17) *S.p.a. Calzaturificio Cometa* di Cirimido (Como):
periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985 e seguenti: dal 9 aprile 1984;
pagamento diretto: sì.

18) *S.p.a. Tubettificio ligure*, sede Abbadia Lariana (Como), stabilimenti: Abbadia Lariana (Como), Lecco (Como), Anzio (Roma), Pontedecimo (Genova):
periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: ristr. aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985 e seguenti: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: sì;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

19) *S.p.a. Carrozzeria Ruggeri* di Montichiari (Brescia), fallita il 21 febbraio 1985:
periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985 e seguenti: dall'8 ottobre 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

20) *S.p.a Calzaturificio del Garda* di Salò (Brescia), fallita il 24 febbraio 1984:
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1984 e seguenti: dal 6 dicembre 1982;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

21) *S.p.a. Calzaturificio del Garda* di Salò (Brescia), fallita il 24 febbraio 1984:
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1984 e seguenti: dal 6 dicembre 1982;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

22) *S.p.a. Filature Riunite Augusta*, sede in Milano, stabilimento in Paderno Franciacorta (Brescia):
periodo: dal 15 luglio 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 maggio 1985 e seguenti: dal 16 gennaio 1984;
pagamento diretto: sì.

23) *S.p.a. Ing. Pietro Cattaneo & figlio* di Pavia, fallita il 13 aprile 1984:
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1982 e seguenti: dal 6 settembre 1982;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

24) *S.r.l. Tricomez* di Mezzanino Po (Pavia), fallita il 9 luglio 1985:
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985 e seguenti: dal 9 aprile 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

25) *S.r.l. Star Club Diffusion*, sede in Milano e stabilimento in Cicognolo (Cremona), fallita il 28 settembre 1985:
periodo: dal 28 ottobre 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985 e seguenti: dal 29 ottobre 1985;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.r.l. Caes* di Carmagnano (Torino), fallita il 10 novembre 1983:
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1984: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

2) *S.r.l. Sicar* di Pianezza (Torino), fallita il 23 dicembre 1983:
periodo: dal 23 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 24 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

3) *S.r.l. Olivero* di Torino:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 30 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

4) *S.p.a. Lita* di Torino:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1981: dal 1° aprile 1981;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Zerboni Brocce* di Torino, fallita il 30 maggio 1983:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 4 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

6) *S.r.l. Zerboni Brocce* di Torino, fallita il 30 maggio 1983:
periodo: dal 31 marzo 1986 al 30 maggio 1986 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI: 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 4 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

7) *S.p.a. Indesit*, sede legale in Rivalta Torinese (Torino), stabilimenti di Orbassano (Torino), Teverola (Caserta), None (Torino) e filiali di vendita sul territorio nazionale:
periodo: dal 17 marzo 1986 al 15 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1980: dal 16 giugno 1980;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Società Possaccio ex S.p.a. Cartiere di Tolmezzo e Prealpine*, sede in Tolmezzo (Udine) e stabilimento in Verbania Intra (Novara):
periodo: dal 16 dicembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1982: dal 19 marzo 1982;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Carello industriale*, unità di Torino:
periodo: dal 20 gennaio 1986 al 20 aprile 1986;
causale: cause d'intervento ex legge 675/77 - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 22 luglio 1981: dal 20 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. I.M.C. - Industrie minuterie Canavesi* di Barbania Canavesi (Torino), fallita il 30 luglio 1984 (e non 30 agosto 1984):
periodo: dal 28 ottobre 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.a.s. Mussa G.B. & C.* di Grugliasco (Torino), fallita il 23 novembre 1984:
periodo: dal 9 settembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *S.a.s. Mussa G.B. & C.* di Grugliasco (Torino), fallita il 23 novembre 1984:
periodo: dal 10 marzo 1986 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.r.l. Cerfer* di Torino:
periodo: dal 10 settembre 1984 al 9 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI: 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1983: dal 14 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Sipea* di Nichelino (Torino) e reparti di None e Torino:
periodo: dal 6 gennaio 1986 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1982: dal 12 ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Ceat Pneumatici*, sede legale e amministrativa in Torino, stabilimenti in Settimo Torinese e Anagni (Frosinone), sede centrale di vendita di Torino e filiali di vendita:
periodo: dal 1° marzo 1986 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 11 gennaio 1982: dal 9 novembre 1981;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Time* di Monticello d'Alba (Cuneo), fallita il 3 marzo 1983:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 3 marzo 1986 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale - CIPI: 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1983: dal 4 ottobre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

17) *S.p.a. Cesa* di Alessandria:
periodo: dal 18 marzo 1985 al 15 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 20 dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Cesa* di Alessandria:
periodo: dal 16 settembre 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 20 dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Industria Eternit Casale Monferrato*, sede, stabilimento e uffici di Casale Monferrato (Alessandria) e per i soli magazzini e uffici di Torino:
periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Stima* di Trivero (Vercelli):
periodo: dal 23 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 25 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedure CIGS.

21) *S.p.a. Alfonso Bialetti* di Crusinallo di Omegna (Novara):
periodo: dal 3 febbraio 1986 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 6 maggio 1985;
pagamento diretto: sì.

22) *S.p.a. Sotis Cavi* di Siracusa:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI: 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: sì.

Con lo stesso decreto ministeriale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è, altresì disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali indicate:

AZIENDE DEL GRUPPO S.I.R. FINANZIARIO:

1) *SIR consorzio industriale S.p.a.*, sede amministrativa di Milano, sede di Sassari, uffici di Roma, stabilimento in Porto Torres (Sassari);

2) *Euteco impianti*, stabilimento di Porto Torres, Ottana, Isili e Cagliari;

3) *Società Italiana Resine SIR S.p.a.*, sede in Milano e stabilimenti in Solbiate Olona (Varese), Macherio (Milano), Sesto S. Giovanni (Milano) e Codogno (Milano);

4) *I.C.Q.*, stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari);

5) *Salcim S.p.a.*, sede in Milano, stabilimenti di Milano e Codogno (Milano);

6) *Brill S.p.a.*, sede di Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano) e uffici di Cagliari;

7) *Tessilrama S.p.a.*, uffici di Milano, sede e stabilimento di Assemini (Cagliari);

8) *Stirosir S.p.a.*, uffici di Milano e stabilimento di Battipaglia;

9) *Viset S.p.a.*, stabilimenti di Borgaro Torinese (Torino) e sede di Nova Milanese (Milano) e Milano;

10) *Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.a.*, sede di Milano e stabilimento in Assemini (Cagliari);

11) *Emmevierre S.p.a.*, sede di Milano e stabilimento di S. Sisto (Perugia);

12) *Sirpack S.p.a.*, stabilimento di Battipaglia (Salerno);

13) *Siron S.p.a.*, stabilimento di Ottana (Nuoro);

14) *Colorplast S.r.l.*, stabilimento di S. Maria Maddalena (Roma);

15) *Impreset S.p.a.*, sede di Milano;

16) *Fivesud*, di Lamezia (Catanzaro);

17) *Sud Italia Resine*, di Lamezia (Catanzaro);

18) *Tubificio di Solbiate*, in Solbiate;

19) *Meres*, in Avellino;

20) *Nord Italia Resine*, in Arcisate;

21) *Compagnia Commissionaria Chimica - C.C.C.*, in Milano,

dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI: 19 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1981: dal 4 settembre 1981 e varie;
pagamento diretto: sì.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A3444

Con decreto ministeriale 25 marzo 1986 in favore del personale navigante ed amministrativo dipendente dalle società:

1) Aretusa - Società di navigazione per azioni;
2) Eraclide armamento salvataggio e rimorchi - Società per azioni;
3) Pluto - Società di navigazione per azioni;
4) Alcione - Società di navigazione per azioni;
5) Egeria - Società di navigazione per azioni;
6) Elios - Società di navigazione per azioni;
7) Erice - Società di navigazione per azioni;
8) Megara - Società di navigazione per azioni;
9) Nereide - Società di navigazione per azioni;
10) Polinnia - Società di navigazione per azioni;
11) Achille Lauro Lines S.r.l.;
12) Società di fatto Achille Lauro ed altri - Gestione armatoriale navi noleggiate;
13) S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione m/n Angelina Lauro;
14) S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione m/n Achille Lauro;
15) Impresa individuale Achille Lauro armatore,

tutte con sede in Napoli, alla via Cristoforo Colombo n. 45, è disposta la proroga dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, e successive proroghe, per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 29 giugno 1986.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A3442

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Valmit T

Con decreto ministeriale 24 aprile 1986 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 27 marzo 1984 alla impresa Italchimica S.r.l., con sede in via Torretta Fiorillo, 41, Torre del Greco (Napoli), del presidio sanitario denominato Valmit T già registrato al n. 5839.

86A3720

REGIONE UMBRIA

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale «Fabia»

Con decreto del presidente della giunta regionale 2 maggio 1986, n. 240, la S.p.a. dell'acqua minerale di Sangemini, con sede in Roma, via E. Vittorini n. 129, e domicilio in Sangemini (Terni), è stata autorizzata alla modifica delle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Fabia» che sgorga in comune di Acquasparta (Terni).

Al decreto sono uniti gli esemplari delle nuove etichette.

86A3735

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nel comune catastale di Mezzolombardo

Con deliberazione n. 1189 di data 28 febbraio 1986 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 630/2, 630/5 8630/6, 636/1, 636/2, 2231/3, 2231/4, 2232/5, 2232/6 comune catasale di Mezzolombardo (Trento) dal demanio al patrimonio provinciale

86A3519

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso circoscrizionale, per esame, a ventitre posti di conservatore nel ruolo del personale della ex carriera direttiva degli archivi notarili.

Le prove scritte del concorso circoscrizionale, per esame, a ventitre posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della ex carriera direttiva degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 8 ottobre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1986, avranno luogo in Roma, presso l'Ergife Hotel Palace, via Aurelia n. 617 (già 619), nei giorni 26 e 27 giugno 1986, con inizio alle ore 8 antimeridiane.

86A3736

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a centocinque posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni, esteso all'amministrazione del Tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 910 e 7 agosto 1982, n. 731, con i quali è stato modificato ed integrato l'art. 111 dell'anzidetto regolamento per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'ammissione al concorso nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983, concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente la eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, n. 207 con il quale sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 3 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, i programmi degli esami di concorso, per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere del personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato.

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente, tra l'altro, le nuove dotazioni organiche della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che, per effetto dell'art. 28-*ter* della surrichiamata legge di conversione, le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati ed operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerato, altresì, che in base alla norma medesima ai concorsi da espletare si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Tenuto conto degli accantonamenti e della riserva di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, nonchè della riserva di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1972;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre stesso anno, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 173, con il quale si è provveduto alla ripartizione del numero dei posti portati in aumento dalla suindicata legge n. 427 del 1985 alla dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che in base alla suindicata ripartizione è stata individuata la disponibilità di centoquattordici posti da attribuire al ruolo del personale della carriera direttiva dei servizi centrali;

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un terzo dei suddetti posti sono da riservare al personale della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 1985, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire, per l'anno 1985, un concorso, per esami, a ventinove posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Attesa l'assoluta necessità, di procedere immediatamente alla copertura dei predetti centocinque posti;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso, per esami, a centocinque posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Un sesto dei posti, come sopra indicati, è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato con la qualifica di:

a) ragioniere capo o segretario capo;

b) ragioniere principale o segretario principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal successivo art. 2.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;
2) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Idoneità fisica all'impiego.

D) Laurea in economia e commercio conseguita presso una università degli studi della Repubblica o equipollente.

sono ammessi a partecipare al concorso anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio purchè forniti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale:

laurea in giurisprudenza;
laurea in matematica;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche ovvero in scienze statistiche e demografiche.

E) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione domanda. Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Divisione 5ª - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni di cui al presente decreto, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedmento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono ed il titolo del reato;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito. I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, dovranno, altresì, specificare gli estremi del conseguimento del predetto diploma;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

10) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale, con l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.

Programma e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economica, giuridica e tecnico-contabile di base e a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

La *prima prova scritta* verterà sulle seguenti materie:

economia politica e scienza delle finanze;
diritto privato ed amministrativo.

La *seconda prova scritta* verterà sulle seguenti materie:

ragioneria generale ed applicata;
contabilità di Stato.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè sul diritto costituzionale, sulla politica economica e finanziaria, sulla statistica metodologica ed economica e sull'ordinamento e le attribuzioni della ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 30 giugno 1986 verrà dato avviso della sede e delle date di svolgimento delle prove scritte.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcuno altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Per aver accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto al colloquio.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso di tali titoli ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

Art. 9.

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 6.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto del Ministro del tesoro, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad essi inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso, di cui all'ultimo comma del precedente art. 9.

Art. 11.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato ed inquadrati nella settima qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e con il corrispondente trattamento economico.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto, saranno, comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Ai vincitori del concorso sarà prefissato un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

I vincitori che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno far pervenire, entro la data di convocazione per l'assunzione in servizio, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti la propria posizione.

I medesimi dovranno trasmettere la prescritta documentazione di cui ai successivi articoli 12 e 13 del presente decreto, nei termini e con le modalità stabiliti con gli stessi articoli.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I vincitori del concorso saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I vincitori nominati devono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Divisione 5ª - Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il primo mese di servizio i sottoindicati documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana (tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso (pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali. Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira. Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

Modalità di presentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c), d), e) g)*, del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo ed il certificato di cui al punto 4 dell'ultimo comma del precitato art. 12.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Decadenza dalla nomina

Eventuali irregolarità della documentazione di cui ai precedenti articoli 12 e 13 accertate dall'ufficio concorsi della Ragioneria generale dello Stato, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dalla Ragioneria generale dello Stato, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui ai già citati articoli 12 e 13, ovvero la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1986
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 183

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Divisione 5ª - Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di............................)
il .... e residente dal (2)................ in..........................
(provincia di ....) via.......................... n........,
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centocinque posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché: ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) ....;

3) non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito in data .... presso.......................... di (6)......................................;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ....;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (7) ....;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma (8) ....

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni ....
....

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente ....
Eventuale numero telefonico: prefisso......... numero...................

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza, se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, dovranno, altresì, specificare gli estremi del conseguimento del predetto diploma.

(7) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

86A3738

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque posti di segretario presso l'Università di Pavia

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1977, 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il telegramma ministeriale n. 4203 del 12 ottobre 1985, con cui sono stati assegnati cinque posti di segretario ed è stata autorizzata l'emissione del presente bando;

Decreta:

Art. 1.

E indetto concorso pubblico, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo di personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Pavia (par. 606 iniziale - sesta qualifica), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione media di secondo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo l'elevazione consentita dalle norme vigenti.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi della lettera *d)* dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65, devono essere spedite direttamente entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Nella domanda, di cui si allega schema, i candidati debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico;

9) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 4.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengono le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso o riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prima prova scritta: tema di diritto civile.

Seconda prova scritta: tema di diritto amministrativo o di diritto costituzionale.

Prova orale:
argomenti oggetto delle prove scritte;
diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto del lavoro;
economia politica e scienza delle finanze;
statistica metodologica e demografica;
nozioni di ragioneria generale, nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
legislazione scolastica, con particolare riguardo all'ordinamento dell'istruzione universitaria.

Art. 7.

Questa Università darà notizia, mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche, non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

Art. 9.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendono far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e dalla legge n. 444/85) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza è di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia - Strada Nuova, 65.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procedrà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 ed 8, penultimo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

La presentazione dei documenti di rito, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e), g)*, del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere c) e d) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso. Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quanto risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso, nominati in prova, compete il trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti. I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato di Milano per il controllo ed il riscontro di contabilità e per il successivo inoltro alla delegazione della Corte dei conti della Lombardia.

Pavia, addì 15 ottobre 1985

Il rettore: CASTELLANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale della Lombardia, addì 19 marzo 1986
Registro n. 5 Istruzione, foglio n. 196

ALLEGATO

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - Strada Nuova, 65 - PAVIA

Il sottoscritto.. (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine: 1) il nome ed il cognome proprio, 2) il cognome del marito), nato a .... (provincia di ....) il .... residente in .... (provincia di..................) via .... n. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università di Pavia.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)...........

3) non ha riportato condanne penali (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio diploma di istruzione media di secondo grado conseguita in data....................... presso ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua situazione è la seguente...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ....; (è da indicare anche se in forma negativa);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico (è da indicare anche se in forma negativa);

8) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età in quanto ....

Data, ...

Firma (3) ....

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni....................
Visto: si autentica la firma del sig. (3).......................................

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(3) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A3510

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444 ed in particolare l'art. 8;

Vista la nota ministeriale n. 4194 A/2 del 12 ottobre 1985, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato due posti di tecnico esecutivo presso il dipartimento di chimica fisica ed elettrochimica (sezione di elettrochimica) ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami pratici, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva (quarta qualifica) per il sottoelencato posto:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di chimica fisica ed elettrochimica (sezione di elettrochimica) . . . . posti 2

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di scuola media inferiore o di altra scuola postelementare a corso triennale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo il limite massimo di 45 anni.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego;

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università - Via Festa del Perdono, 7 - Milano, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *b)*, dovranno indicare al fine dell'ammissione del concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23 con decreto rettorale ed ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686. Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze dell'istituto cui è assegnato il posto messo a concorso, come da programma allegato.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica con relazione scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444), sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 ed 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento, dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 15 novembre 1985

Il rettore: MANTEGAZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 15 marzo 1986
Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 397

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO

Il sottoscritto *(a)* .... (nome e cognome) domiciliato in .... (luogo e provincia) c.a.p. .... via ....
chiede di essere ammesso al concorso per due posti di tecnico esecutivo presso il dipartimento di chimica fisica ed elettrochimica (sezione di elettrochimica) della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di codesta Università bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 20 maggio 1986.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a .... (luogo e provincia) il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) (*b*);

5) aver conseguito il diploma di... presso .... nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal..................... al.. oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc.;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera (*d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma (*c*) ....

(*a*) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(*b*) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*c*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta: di cultura generale chimico-elettrochimica.

Prova pratica: preparazioni o manipolazioni inerenti all'area suindicata con relazione.

Prova orale: discussione sugli elaborati delle due prove precedenti.

86A3511

Concorso ad un posto di aiuto bibliotecario presso l'Università di Palermo

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, n. 648;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la nota prot. n. 4194 del 12 ottobre 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza l'emissione dei bandi di concorso per i posti assegnati a questa Università ed indicati nei prospetti allegati alla nota ministeriale medesima;

Visto il decreto rettorale in data 23 ottobre 1985 con cui è stata disposta la cessazione dal servizio della signora Candura Francesca in Lo Cascio, aiuto-bibliotecario presso questo Ateneo, a decorrere dal 1° novembre 1983;

Accertata la disponibilità del posto di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di indire, ai sensi dell'art. 8 della sopracitata legge n. 444/85, un concorso pubblico, per esami, ad un posto di aiuto-bibliotecario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della carriera di concetto degli aiuto-bibliotecari;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando di concorso, si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

È indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di aiuto-bibliotecario inprova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo organico del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà, scuole, dei seminari e degli istituti scientifici di questa Università

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

B) Aver compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superata l'età di anni 35 ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda di ammissione al presente concorso appartengano al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

C) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) Avere il godimento dei diritti politici;

E) Aver tenuto sempre regolare condotta morale e civile;

F) Avere l'idoneità fisica all'impiego;

G) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000, devono essere indirizzate al rettore di questa Università - ufficio concorsi - piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo, e devono essere presentate a questa Università entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione i candidati, dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità, pena l'esclusione dal concorso:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data e il luogo di nascita nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi di mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; in caso negativo i candidati dovranno effettuare la relativa dichiarazione;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso e l'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego con esplicita, eventuale, dichiarazione di non essere stati destinati o dispensati, né di essere decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il limite stabilito in precedenza.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o a preferenza nella nomina potranno essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purché siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Gli esami consisteranno:

1) di *due prove scritte* su:

un tema di cultura generale, con particolare riguardo alla storia e alla letteratura italiana;

una versione in italiano da una lingua straniera a scelta del candidato, fra la francese; l'inglese e la tedesca; per tale versione è consentito l'uso del dizionario;

2) di *una prova orale* su:

elementi di storia moderna e contemporanea e di storia della letteratura italiana;

elementi di diritto costituzionale ed amministrativo, di statistica e legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

elementi di bibliografia generale e biblioteconomia e nozioni sull'ordinamento e la legislazione delle università e delle biblioteche.

Art. 6.

I candidati che saranno ammessi a sostenere le prove d'esame dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con indicazione dei voti riportati, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei decimi.

Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire entro venti giorni dalla data in cui avranno sostenuto la prova medesima, con lettera di accompagnamento che richiami il concorso cui hanno partecipato, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) e gli eventuali documenti relativi ai titoli che hanno dato luogo all'elevazione del limite di età.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del soprarichiamato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nelle successive aggiunte e integrazioni dell'articolo stesso.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni sarà formata la graduatoria generale.

Il rettore, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria così formulata.

Detta graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione e di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

La nomina degli idonei sarà effettuata sulla base e nell'ordine della graduatoria al verificarsi di cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati i seguenti documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del

termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato di godimento dei diritti politici attestante che l'aspirante non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero documento sostitutivo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

f) certificato medico rilasciato dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario o da un ospedale militare attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica questa dovrà essere specificamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario, non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva;

h) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

i) dichiarazione attestante se il candidato ricopre o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisce comunque di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

I documenti previsti dalle lettere b), c), d), f), di cui al presente art. 11 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera i documenti di cui alle lettere a), b), c), d) purché nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere e), f), g), del presente articolo. Dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed un'attestazione della stessa dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati nelle lettere b), f), g), del presente articolo, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 12.

Il nuovo assunto, in possesso dei prescritti requisiti, sarà nominato aiuto-bibliotecario in prova ed inquadrato nella sesta qualifica funzionale nel ruolo organico del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà o scuole, dei seminari e degli istituti scientifici di questa Università con il trattamento economico previsto dalle disposizioni attualmente in vigore. Egli sarà assunto nel servizio di prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuto idoneo e giudicato favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verrà nominato nel ruolo della predetta sesta qualifica funzionale.

Art. 13.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, si applicheranno le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nelle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 6 agosto 1981, n. 432.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, sezione di controllo, per la regione Sicilia per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, addì 26 novembre 1985

Il rettore: GIAMBERTONI

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 15 febbraio 1986
Registro n. 11 Istruzione, foglio n. 33

86A3508

Concorso a sei posti di coadiutore presso l'Università «La Sapienza» di Roma

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «LA SAPIENZA» DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;
Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;
Visto il decreto emesso dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro in data 15 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1985, registro n. 65, foglio n. 77, con cui sono stati assegnati sei posti di coadiutore amministrativo a questo Ateneo;
Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione n. 82 del 9 gennaio 1986, con la quale il Ministero ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico per esami a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso questo Ateneo (quarta qualifica funzionale).

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, dovranno essere inviate all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le candidate coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. L'aspirante dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata dal rettore e composta secondo le modalità dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Nella Gazzetta Ufficiale *del centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando di concorso nella* Gazzetta Ufficiale *sarà data comunicazione del diario delle prove d'esame nonché della sede in cui tali prove si svolgeranno.*

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura con velocità libera, di uno scritto a carattere di stampa di argomento giuridico o contabile, della lunghezza non inferiore a 20 righe che verrà scelto dalla commissione prima dello svolgimento del saggio.

Qualora il numero dei candidati sarà tale da non rendere possibile lo svolgimento della prova pratica contemporaneamente per tutti l'amministrazione potrà distribuire i candidati in gruppi di lettere e di chiamare ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova. Nel caso in cui l'amministrazione si avvarrà di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione per la prova brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e difficoltà di riproduzione.

La prova si svolgerà su macchine elettriche Olivetti Editor 4 ed avrà la durata di 15 minuti.

I candidati che termineranno la copiatura del brano loro assegnato in tempo inferiore potranno copiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo stabilito. Non sarà permesso il cambiamento di foglio né l'uso della gomma. Le eventuali correzioni dovranno essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Nella valutazione della prova la commissione terrà conto della precisione e della velocità dimostrata dal candidato.

Il colloquio di svolgerà su:

1) nozioni di diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sulla legislazione universitaria, con particolare riferimento ai servizi delle segreterie universtarie.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nel primo comma del presente articolo.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione di almeno 7/10 nella prova scritta e non meno di 6/10 nella prova pratica di dattilografia.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio sarà data diretta comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 6/10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto che ciascuno ha riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso nell'albo della sede d'esame.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di preferenza sono tenuti a presentare o a far pervenire, entro il termine di venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio, all'Università «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, la certificazione relativa all'appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennnaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

La graduatoria degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami nonché dai titoli di preferenza indicati nell'art. 7 del presente bando. La graduatoria degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediannte avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della lettera di invito, i documenti sottoelencati.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti sono i seguenti:

a) diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale, in originale o copia autenticata, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma;

b) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti che abbiano superato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande il trentacinquesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o all'esecuzione del rispetto del limite stesso;

c) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

d) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

g) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

h) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

i) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato, ed in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 3). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta entro trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio. La documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile dovrà essere regolarizzata entro i trenta giorni successivi, pena decadenza dalla nomina.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data prevista per l'assunzione in servizo.

A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1986

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 13 marzo 1986
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 61

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

..l.. sottoscritt.. .... (*A*) nat... a........................
(provincia di ....) il ....(1)
e residente in.................................... (provincia di..............................)
via .... n. ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di sei posti di coadiutore amministrativo presso le segreterie universitarie di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1986.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) di aver già prestato servizio militare di leva (5);

6) di rivestire attualmente la qualifica di .... presso .... (6);

7) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7);

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

9) di possedere inoltre i seguenti titoli............................ (9);

10) di eleggere il proprio domicilio in.......................................
(città, via, c.a.p.) tel. ....

Data, ...

Firma .... (10)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(6) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(7) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, occorre allegare gli eventuali titoli posseduti dal candidato.

(10) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

86A3737

Concorso a quattro posti di operaio di terza categoria presso l'Università di Udine

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la nota n. 804/A3 con la quale il Ministero della pubblica istruzione assegna, tra gli altri, quattro posti di operaio di terza categoria - comuni, all'Università degli studi di Udine, per le esigenze degli istituti sperimentali ed aziende agricole;

Vista la nota 4901/C1 con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza l'emissione del presente bando di concorso;

Considerato che all'atto dell'emissione del presente bando di concorso si è tenuto conto delle riserve di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che ai sensi dell'art. 15 della suddetta legge n. 482/68 i posti ancora da conferire sono stati accantonati a favore degli aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, a posti di operaio dello Stato di terza categoria - comuni, per le esigenze degli istituti sperimentali ed aziende agricole dell'Università degli studi di Udine, per le sottoelencate qualifiche di mestiere:

due posti di coltivatore;

un posto di mandriano;

un posto di meccanico.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi predetti è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: licenza elementare;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti suddetti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate all'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del succitato testo unico e dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90 per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, possono conseguire la nomina ad operaio dello Stato coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, quinto comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, separate per ciascuna qualifica indicata all'art. 11, redatte in carta legale, debbono essere presentate o fatte pervenire all'Università - Ufficio del personale non docente - Concorsi - Via Antonini, 8 - 33100 Udine, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di ammissione al concorso dovranno contenere oltre al cognome ed il nome (le donne coniugate dovranno indicare anche quello da nubili facendolo poi seguire da quello da coniugate) la categoria e la qualifica di mestiere alla quale chiedono di partecipare.

Il candidato che dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà dichiarare nella domanda sotto la sua personale responsabilità ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

1) la data ed il luogo di nascita (eventuale titolo che legittima l'elevazione del limite di età);

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (indicando anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto (indicare solo quello richiesto dal bando e cioè la licenza elementare e non i titoli di studio superiori) con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e la scuola o istituto che l'ha rilasciato;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il preciso recapito: via o piazza con l'indicazione esatta del comune, della provincia con il relativo numero di codice di avviamento postale;

9) l'appartenenza o meno ad una delle categorie aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

10) di essere disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso qualsiasi sede dell'Università degli studi di Udine.

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito, nonchè delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta in qualsiasi momento con motivato decreto rettorale.

Art. 5.

Coloro che intendono partecipare a più di uno dei posti a concorso indicati all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia richiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei posti a concorso indicati.

L'Università degli studi di Udine, inoltre, non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Università stessa.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 13 maggio 1975, n. 157, verrà formata la graduatoria mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali degli aspiranti e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica nella quale concorrono.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

Art. 7.

Per l'accertamento dei requisiti attitudinali e per la valutazione degli eventuali titoli dei concorrenti sarà nominata un'apposita commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 3 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 8.

I candidati che intendano far valere i titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — relativamente ai soli titoli di preferenza a parità di punteggio — dovranno presentare i relativi documenti, in carta legale, contestualmente alla domanda e comunque entro e non oltre il termine stabilito dal primo comma del precedente art. 4 già fissato per la presentazione delle domande di ammissione. A norma dell'art. 7 della legge n. 444/85 costituisce altresì titolo di preferenza a parità di merito lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento.

Art. 9.

Previo accertamento della regolarità del provvedimento, saranno approvate, con decreti rettorali, distinte graduatorie di merito dei candidati e sulla base di tali graduatorie, saranno dichiarati i vincitori e gli idonei dei concorsi stessi per ciascuna delle qualifiche ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I predetti decreti rettorali di approvazione delle graduatorie dei vincitori e di quelle degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

A norma del quinto comma dell'art. 7 della legge n. 444/85 i concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente provvedimento dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Udine - Via Antonini, 8 - 33100 Udine, entro il termine perentorio che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito a produrli, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma ovvero copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 giugno 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso;

h) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

i) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato. In caso affermativo relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione che deve contenere eventuali dichiarazioni concernenti le cause di risoluzione di precedente rapporto di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686), deve essere rilasciata anche se negativa.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c*,) *d*,) *e*,) e *g*) del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 11.

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge n. 444/85 i vincitori del concorso saranno nominati operai dello Stato (seconda qualifica funzionale) ed assegnati a prestare servizio presso istituti sperimentali ed aziende agricole dell'Università di Udine, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni. I nuovi assunti saranno invitati eventualmente a regolarizzare entro trenta giorni a pena di decadenza, la documentazione presentata incompleta o affetta da vizio sanabile. I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ne ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei al termine dei quali i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto all'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di permanenza nella sede di assegnazione per cinque anni ferma restando, comunque, la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo da valutarsi a cura dell'amministrazione non assumono servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, nonche nella legge n. 444/85.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti per le registrazioni di competenza.

Udine, addì 26 novembre 1985

Il rettore: FRILLI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Trieste, addì 18 marzo 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 164

86A3509

Concorso a sette posti di operaio permanente presso l'Università di Genova

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, n. 1078 e n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la nota n. 1376 del 3 agosto 1979;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 28 agosto 1985, n. 444, ed in particolare gli articoli 7 e 8;

Viste le circolari 1° agosto 1985, n. 30691/5.4.208 e 2 agosto 1985, n. 31622/5/4/191, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1985;

Vista la nota n. 4194 A/2 del 12 ottobre 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 444/1985, autorizza questo Ateneo ad emanare il relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Copertura dei posti

Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per la formazione di graduatorie di idoneità a posti di operaio permanente (disponibili o che si renderenno disponibili) presso questa Università, ai sensi dell'art. 8 e con le modalità di cui all'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, per le sottoindicate qualifiche:

	Numero posti
idraulico di prima categoria (operaio specializzato)	1
conducente di automezzi di prima categoriia (operaio specializzato)	1
elettricista di prima categoria (operaio specializzato)	1
idraulico di seconda categoria (operaio qualificato)	1
conducente di automezzi di seconda categoria (operaio qualificato)	1
elettricista di seconda categoria (operaio qualificato)	1
manovale specializzato di terza categoria (operaio comune)	1

È consentita la partecipazione a più concorsi relative a qualifiche diverse.

Per ogni singolo concorso, tuttavia, dovrà essere presentata apposita domanda.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35. Ferme restando le elevazioni ed i limiti previsti dalle norme vigenti, tale limite è aumentato di un anno nei riguardi dei candidati che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) titolo di studio previsto dalle norme vigenti (vedi successivo art. 4);

d) idoneità fisica all'impiego.

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

f) patente di guida almeno di categoria «C» (per conducenti di automezzi di prima e di seconda categoria).

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione puo disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta legale, in conformità dell'unito allegato *A*, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire al rettore di questa Università, via Balbi n. 5.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nel caso il candidato non specifichi nella domanda la qualifica per la quale vuole concorrere, sarà ammesso solo alla prima in ordine di pubblicazione.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato, oltre il cognome, il nome ed il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso, deve dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla partecipazione al concorso:

a) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando, il titolo che legittima l'elevazione o che consente di prescindere da tale limite;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;

e) il possesso della licenza di scuola elementare;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e non è stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

h) la qualifica per la quale intende concorrere;

i) la patente di guida posseduta (solo per conducente di automezzi di prima e di seconda categoria).

Art. 5.

Prove d'esame

Il grado di abilità professionale dei candidati sarà accertato mediante l'esecuzione di una prova pratica di idoneità tecnica integrata da un colloquio, come da allegati programma (allegati *C, D, E, F, G, H, I*).

Le prove d'esame avranno luogo a Genova. Ai candidati ammessi al concorso, verrà comunicato, non meno di quindici giorni prima, la sede, la data e l'ora d'inizio delle prove.

Art. 6.

Preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito, sono tenuti a presentare i relativi documenti, in originale o in copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali (vedi allegato *B*).

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Non saranno valutati titoli eventualmente già prodotti a questa od altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento, né titoli che dovessero pervenire a questa Università dopo il termine sopra indicato.

Art. 7.

Approvazione delle graduatorie

Espletate le prove dei concorsi, le commissioni formano le graduatorie generali di merito, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.

Con decreto rettorale saranno approvate le graduatorie, tenuto conto dei titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito, e, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, dichiarati gli idonei.

Le graduatorie generali di merito saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tali pubblicazioni sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Nomina

L'idoneo, utilmente collocato nella graduatoria secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 444/1985, sarà nominato in prova nella qualifica e nel livello per il quale ha concorso, con diritto al trattamento economico iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, trascorso il quale l'operaio consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

E esentato dal periodo di prova, ai sensi del penultimo comma dell'art. 10 del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, colui che provenga da una carriera corrispondente di questa od altra amministrazione presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

Art. 9.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

L'idoneo nominato in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato a presentare a questa Università, entro il primo mese di servizio, i sottoelencati documenti di rito:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o il titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale (tale documento non può essere sostituito dal certificato penale);

5) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti gli effetti ovvero copia dello stesso autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 4, lettera *e*), del presente bando di concorso;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il soggetto è fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837;

8) attestato di identità personale.

9) patente di guida almeno di categoria «C» (solo per la nomina a conducente di automezzi di prima e di seconda categoria).

Gli invalidi di guerra e assimilati debbono produrre altresì, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato, una copia dello stato matricolare, il titolo di studio, il certificato attestante la sana e robusta costituzione, l'attestato di identità personale, la patente di guida almeno di categoria «C» (solo per la nomina a conducente di automezzi) ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Ai sensi dell'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, i candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di rito richiesti al presente art. 9 purché presentino il certificato di povertà, ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Colui che ha superato il limite di età previsto dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando, deve produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno altresì essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di assunzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa od altra amministrazione o altri enti a qualsiasi titolo.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della rettorale, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il nominato in prova.

Art. 10.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Il presente decreto sarà trasmesso alla delegazione della Corte dei conti di Genova per la registrazione.

Genova, addì 20 febbraio 1986

Il rettore: BELTRAMETTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Genova, addì 29 marzo 1986
Registro n. 10 Istruzione, foglio n. 231

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo
della domanda di partecipazione
da redigersi su carta legale

N.B.: La domanda deve essere compilata chiaramente e contenere tutte le dichiarazioni sottoindicate. L'omissione anche parziale di una delle dichiarazioni prescritte comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso. Si raccomanda di scrivere i dati anagrafici in stampatello.

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di GENOVA

Il sottoscritto...
nato a .... (provincia di..............................)
il ....residente in ....
via .... n. .... tel ....
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria di idoneità a n. .... posti (disponibili o che si renderanno disponibili) di personale nel ruolo organico della carriera .... con la qualifica di .... presso questo Ateneo, indetto con decreto rettorale n. 1766 del 20 febbraio 1986.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di................ (1);

3) non ha riportato condanne penali, né ha procedimenti penali pendenti (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso.. in data ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari e la sua situazione è la seguente...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... (3);
e non è stato destituito o dispensato; ovvero non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decàduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

7) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè... (4);

8) appartiene alla seguente categoria................................. (5);

9) è in possesso della patente di guera di categoria......... (6).

Chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione gli venga inviata al seguente indirizzo .... tel..........

Data, ...

Firma .... (7)

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne chiaramente i motivi.

(2) Ovvero, l'indicazione delle condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare l'Amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le cause di eventuale cessazione.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescinderne.

(5) Invalidi e categorie assimilate. A questa dichiarazione sono tenuti i soli candidati che appartengono a dette categorie.

(6) Almeno di categoria «C» (solo per la partecipazione ai concorsi per conducente di automezzi).

(7) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata.

ALLEGATO *B*

PREFERENZE

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti, a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

4-*bis*) i mutilati e gli invalidi del lavoro;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

7-*bis*) gli orfani dei caduti sul lavoro;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13-*bis*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16-*bis*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

16-*ter*) stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento; (fino alla IV qualifica);

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

20) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

ALLEGATO *C*

CONCORSO AD UN POSTO DI IDRAULICO
DI PRIMA CATEGORIA (OPERAIO SPECIALIZZATO)

Prova d'arte:

1) Esecuzione in maniera schematica, su modello, di una rete di adduzione e scarico di un servizio igienico completo di tutti i sanitari.

2) Esecuzione in maniera schematica, su modello, di una rete di distribuzione di gas metano.

3) Inserimento su una rete di adduzione di un impianto di autoclave o di un riduttore di pressione.

Nello svolgimento della prova assegnata il candidato dovrà dimostrare un corretta conoscenza sia dei materiali da impiegare, sia delle attrezzature necessarie all'esecuzione dell'opera.

Il candidato dovrà, inoltre, eseguire una delle seguenti prove di saldatura: piombo-piombo; piombo-rame; rame-rame.

Colloquio:

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:

1) Impianti di distribuzione di gas, acqua, sia calda che fredda, negli edifici di civile abitazione.

2) Impianti di scarico e ventilazione.

3) Pompe di circolazione, autoclavi, riduttori di pressione.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare una conoscenza delle principali norme antifortunistiche relative allo svolgimento dell'attività propria dell'idraulico.

ALLEGATO *D*

CONCORSO AD UN POSTO DI CONDUCENTE DI AUTOMEZZI DI PRIMA CATEGORIA (OPERAIO SPECIALIZZATO)

Prova pratica:

Prova di guida su autovetture dell'amministrazione.

Durante la prova il candidato dovrà dimostrare di saper condurre la vettura con guida dolce ed idonea per il trasporto di persone.

Prova d'arte atta ad accertare che il candidato è in grado di eseguire operazioni di riparazione e manutenzione tipiche dell'elettrauto riguardanti: batteria - dinamo - regolatore di tensione - alternatore - motorino di avviamento - impianti elettrici di segnalazione ed illuminazione.

Colloquio:

1) Conoscenza approfondita delle vigenti norme sulla circolazione stradale (T.U.).

2) Conoscenza approfondita delle operazioni di manutenzione di una vettura (cambio olio, cambio filtro aria, controllo livello olio, liquido freni, liquido circuito di raffreddamento, sostituzione lampadine, candele, puntine e fusibili, impianto elettrico).

3) Conoscenza del motore a scoppio, degli organi di trasmissione, cambio di velocità, impianto frenante.

Al candidato potranno essere posti quesiti circa qualsiasi tipo di guasti e come ovviare agli stessi.

4) Norme di primo soccorso.

ALLEGATO *E*

CONCORSO AD UN POSTO DI ELETTRICISTA DI PRIMA CATEGORIA (OPERAIO SPECIALIZZATO)

Prova d'arte:

1) Esecuzione su un pannello ed in base ad uno schema prefissato delle seguenti derivazioni per impianto di illuminazione:

punto luce interrotto;

punte luce commutato;

punto luce deviato;

punto luce invertito.

Il candidato dovrà scegliere le sezioni dei conduttori adatti alla prova.

2) Esecuzione su pannello e con le modalità di cui sopra di un impianto marcia-arresto per un motore di potenzialità prefissato e ripetizione dei comandi a distanza.

3) Esecuzione in base a schema prefissato di un piccolo quadro elettrico completo di protezioni.

4) Esecuzione su pannello ed in base a schema prefissato di un sistema di avviamento stella-triangolo.

5) Esecuzione su pannello e su schema prefissato di un impianto di chiamata campanelli per locali ad uso ospedaliero.

6) Esecuzione su pannello con schema prefissato di un impianto di derivazione di prese di varia potenzialità con scelta delle sezioni di conduttori da impiegare ed inserimento di un interuttore generale di cui dovrà essere calcolata la taratura.

Colloquio:

Verterà sui seguenti argomenti:

1) Quelli inerenti la prova d'arte.

2) Nozioni sulle cabine di trasformazione e su tutte le manovre necessarie. Norme infortunistiche sulle operazioni in cabina.

3) Nozioni sulle linee elettriche in MT e bt.

4) Nozioni sui principali tipi di conduttori impiegati sia in MT che in bt, in particolare sul loro impiego nei vari tipi di impianto a seconda delle peculiari caratteristiche degli stessi.

5) Protezioni contro il contratto accidentale con conduttori ed elementi in tensione.

6) Nozioni sui generatori di corrente e sulle operazioni per il loro esercizio.

7) Principali sistemi di distribuzioni.

8) Nozioni di elettrotecnica elementare: concetti sui sistemi di misura, uso delle apparecchiature di controllo e misura.

9) Nozioni sulla manutenzione dei sistemi di batterie accumulatori.

10) Protezioni contro le sovratensioni, i sovraccarichi e le scariche atmosferiche.

11) Nozioni sui quadri di distribuzione e manovra e loro apparecchiature.

12) Impianti di terra. Esecuzione e manutenzione.

13) Nozioni elementari sui principali tipi di motori elettrici.

14) Norme antinfortunistiche riguardanti la gestione e manutenzione di macchine e impianti elettrici.

ALLEGATO *F*

CONCORSO AD UN POSTO DI IDRAULICO DI SECONDA CATEGORIA (OPERAIO QUALIFICATO)

Prova d'arte:

1) Esecuzione di giunzioni di tubazioni di diverso diametro con l'uso della filiera.

2) Esecuzione di giunzioni di tubazioni di diverso materiale mediante saldatura.

3) Esecuzione di giunzioni di tubazioni in PVC mediante incollaggio.

Nello svolgimento delle prova il candidato dovrà dimostrare una corretta conoscenza sia dei materiali da impiegare, sia delle attrezzature necessarie all'esecuzione dell'opera.

Colloquio:

Impianti di distribuzione di gas, acqua, sia calda che fredda, negli edifici di civile abitazione.

ALLEGATO *G*

CONCORSO AD UN POSTO DI CONDUCENTE DI AUTOMEZZI DI SECONDA CATEGORIA (OPERAIO QUALIFICATO)

Prova pratica:

Prova di guida su autovettura dell'Amministrazione.

Durante la prova il candidato dovrà dimostrare di saper condurre la vettura con guida dolce ed idonea per il trasporto di persone.

Colloquio:

1) Conoscenza delle vigenti norme sulla circolazione stradale (T.U.).

2) Conoscenza delle operazioni di manutenzione di una vettura (cambio olio, cambio filtro aria, controllo livelli olio, liquido freni, liquido circuito di raffreddamento, sostituzione lampadine, candele, puntine e fusibili, impianto elettrico).

3) Conoscenza sommaria del motore a scoppio, degli organi di trasmissione, cambio di velocità, impianto frenante.

Al candidato potranno essere posti quesiti circa i guasti più comuni e come ovviare agli stessi.

ALLEGATO *H*

CONCORSO AD UN POSTO DI ELETTRICISTA DI SECONDA CATEGORIA (OPERAIO QUALIFICATO)

Prova d'arte:

1) Esecuzione su un pannello ed in base ad uno schema prefissato delle seguenti derivazioni per impianto di illuminazione:

punto luce interrotto;

punto luce commutativo;

punto luce deviato.

2) Montaggio e cablaggio di una plafoniera con tubi fluorescenti.

3) Esecuzione su pannello e con le modalità di cui sopra di un impianto marcia-arresto per un motore di potenzialità prefissato.

4) Esecuzione su pannello con schema prefissato di un impianto di derivazione di prese di varia potenzialità.

5) Esecuzione su schema prefissato di un impianto «Richiesta udienza» con pulsante campanello e risposta con segnalazione luminosa o apri porte.

Colloquio:

Verterà sui seguenti argomenti:

1) Quelli inerenti le prove d'arte.

2) Nozioni sulle principali manovre nelle cabine di trasformazione e sulle relative norme antinfortunistiche.

3) Nozioni sulle linee elettriche in bt, conduttori.

4) Nozioni su generatori di corrente e sulle principali operazioni per il loro esercizio.

5) Principali sistemi di distribuzione e nozioni elementari sulle unità di misura.

6) Impianti di terra. Esecuzione e manutenzione.

7) Principali norme antinfortunistiche inerenti gli impianti elettrici.

ALLEGATO

CONCORSO AD UN POSTO DI MANOVALE SPECIALIZZATO DI TERZA CATEGORIA (OPERAIO COMUNE)

Prova d'arte:

1) Impasto a mano di una piccola quantità di conglomerato cementizio con componenti prefissati.

2) Impasto a mano di una piccola quantità di malta cementizia con componenti prefissati.

3) Pulitura di un pavimento di grès ceramico.

4) Pulitura di un rivestimento in piastrelle.

5) Pulitura dei vetri di una finestra.

Colloquio:

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:

1) Nozioni elementari sui principali tipi di impasto per conglomerati e malte e sulle loro modalità di esecuzione sia a macchina che a mano.

2) Nozioni elementari sui principali tipi di pavimentazione, sia esterne che interne, e sui sistemi normalmente impiegati per la loro pulitura.

3) Nozioni elementari sui materiali costituenti scale, davanzali, rivestimenti, ringhiere e sui sistemi normalmente impiegati per la loro pulitura.

4) Nozioni elementari sulle principali norme anti-infortunistiche che deve conoscere un operaio di terza categoria.

86A3036

Concorso a centotre posti di bidello presso l'Università di Genova

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti di decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, numero 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444 ed in particolare gli articoli 7 e 8;

Viste le circolari 1° agosto 1985 n. 30961/5/4/208 e 2 agosto 1985 n. 31622/5/4/181, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 31 agosto 1985;

Vista la nota n. 4194 A/2 del 12 ottobre 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 444/1985, autorizza questo Ateneo ad emanare il relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Copertura dei posti

È indetto concorso pubblico, per titoli, per la formazione di una graduatoria di idoneità a numero centotre posti (disponibili o che si renderanno disponibili) di personale nel ruolo organico della carriera ausiliaria dei bidelli (seconda qualifica), presso questo Ateneo, ai sensi dell'art. 8 e con le modalità di cui all'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35. Ferme restando le elevazioni ed i limiti previsti dalle norme vigenti, tale limite è aumentato di un anno nei riguardi dei candidati che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) cittadinanza italiana;

c) titolo di studio: licenza elementare;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito mod. *A*, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al rettore di questa Università, via Balbi, 5.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli, di cui al successivo art. 5, che il candidato abbia ed intenda far valere. I predetti titoli, in originale o in copia autenticata, dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni fiscali, a pena di non valutazione.

Non saranno valutati titoli eventualmente già prodotti a questa od altra amministrazione cui dovesse essere fatto riferimento, né titoli che dovessero pervenire a questa Università dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda il candidato, oltre il cognome, il nome ed il preciso domicilio eletto a fini della partecipazione al concorso, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla partecipazione al concorso:

a) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbia superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 lettera *a)*, del presente bando, il titolo che legittima l'elevazione o che consente il prescindere da tale limite;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;

e) titolo di studio posseduto;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) che ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione e non e stato destituito o dispensato, ovvero che non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 5.

Titoli valutabili

I titoli formanti oggetto di valutazione (per i quali è necessaria la documentazione, da prodursi unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, in originale o in copia autentica, purche in regola con le vigenti disposizioni fiscali, a pena di non valutazione), sono i seguenti:

A) *Titoli di studio* (massimo punti 1,20); saranno valutati i seguenti titoli:

la licenza elementare, con riguardo alla votazione riportata, fino ad un massimo di punti 0,60;

il diploma di istruzione secondaria di primo grado o equivalente, ovvero gli anni di corso intermedi, fino ad un massimo di punti 0,60.

B) *Titoli di servizio* (massimo punti 8,40); saranno valutate le certificazioni attestanti:

il servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato presso le Università o altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici (occorre specificare nella certificazione, a pena di non vautazione, che trattasi di servizio svolto «senza demerito»), fino ad un massimo di punti 6,00;

il lavoro dipendente comunque prestato (occorre copia fotostatica del libretto di lavoro corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla conformità della copia all'originale), fino ad un massimo di punti 2,40.

C) *Altri titoli* massimo punti 0,40); saranno valutati i carichi di famiglia (occorre produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è composta secondo le modalità di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Preferenze a parità di merito

I candidati che intendano far valere i titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito, sono tenuti a presentare i relativi documenti, in originale o in copia autenticata.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine stabilito.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria sarà formata in base alla valutazione dei titoli, tenuto altresì conto di quelli che danno diritto a preferenza a parità di merito. Con decreto rettorale sarà approvata la graduatoria e, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, dichiarati gli idonei.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Nomina

L'idoneo, utilmente collocato nella graduatoria secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 444 1985, sarà nominato in prova nel secondo livello retributivo funzionale, con diritto al trattamento economico iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di serizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

E esentato dal periodo di prova, ai sensi del penultimo comma dell'art. 10 del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, colui che provenga da una carriera corrispondente di questa od altra amministrazione presso la quale abbia superato il perido di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

Art. 10.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

L'idoneo nominato in prova, ai fini dell'accertamento nei suoi confronti dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato a presentare a questa Università, entro il primo mese di servizio, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita. Colui che ha superato il limite di età previsto dall'art. 2, lettera *a)*, del presente bando deve produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esecuzione del rispetto del limite stesso;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale. Tale documento non puo essere sostituito dal certificato penale;

5) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, ovvero copia dello stesso autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 4, lettera *e)*, del presente bando di concorso;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il soggetto è fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il nominato in prova;

8) attestato di identità personale.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno altresì essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di assunzione.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato, una copia dello stato matricolare, il titolo di studio, il certificato attestante la sana e robusta costituzione, l'attestato di identità personale ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Ai sensi dell'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, gli indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di rito richiesti al presente art. 10 purché presentino il certificato di povertà, ovvero risulti dai documenti stessi la loro posizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa od altra amministrazione o altri enti a qualsiasi titolo. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della rettorale, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 11.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Genova per la registrazione.

Genova, addì 28 ottobre 1985

Il rettore: BELTRAMETTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Genova, addì 17 gennaio 1986
Registro n. 40 Istruzione, foglio n. 153

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo
della domanda di partecipazione
da redigersi su carta legale

N.B. — la domanda deve essere compilata chiaramente e contenere tutte le dichiarazioni sottoindicate. L'omissione anche parziale di una delle dichiarazioni prescritte comporta l'esclusione dalla partecipazione al concorso.

Si raccomanda di scrivere i dati anagrafici in stampatello.

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di GENOVA

Il sottoscritto..
nato a ....(provincia di ....)
il .... residente in...
via .... n. .... tel. ....
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli, per la formazione di una graduatoria di idoneità a centotre posti (disponibili o che si renderanno disponibili) di personale nel ruolo organico della carriera ausiliaria dei bidelli (seconda qualifica), presso l'Università degli studi di Genova, indetto con decreto rettorale n. 4554 del 28 ottobre 1985.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) .... ;

3) non ha riportato condanne penali, né ha procedimenti penali pendenti (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio........................ conseguito presso............................... in data ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua situazione è la seguente...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (3)..
e non è stato destituito o dispensato; ovvero non ha prestato servizio presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

7) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (4)
....

8) appartiene alla seguente categoria (5) ....

Chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione gli venga inviata al seguente indirizzo ....
.... tel. ....

Data, ...

Firma (6)

....

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne chiaramente i motivi.

(2) Ovvero l'indicazione delle condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le cause di eventuale cessazione.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescinderne.

(5) Invalidi e categorie assimilate. A questa dichiarazione sono tenuti i soli candidati che appartengono a dette categorie.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata.

ALLEGATO *B*

PREFERENZE

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti, a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
4-*bis)* i mutilati e gli invalidi del lavoro;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
7-*bis)* gli orfani dei caduti sul lavoro;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13-*bis)* i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16-*bis)* le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
16-*ter)* stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento; (fino alla quarta qualifica);
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
20) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero del figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

86A3037

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 11, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la sede della facoltà di giurisprudenza, Università di Trento, via S. Croce n. 65, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 giugno 1986, ore 14;

seconda prova scritta: 10 giugno 1986, ore 8.

86A3838

ENTE «FERROVIE DELLO STATO»

Diario delle prove scritte del pubblico concorso a due posti nel profilo professionale di capo tecnico per il compartimento di Reggio Calabria.

Le prove scritte del pubblico concorso nel profilo professionale di capo tecnico per il compartimento di Reggio Calabria, indetto con decreto ministeriale 5 giugno 1985, n. 1271, avranno luogo alle ore 8 del giorno 8 giugno 1986 presso la scuola media «D. Vitrioli», via Possidonea, Reggio Calabria.

86A3710

Diario delle prove scritte del pubblico concorso a dieci posti di manovale per il compartimento di Firenze

Le prove scritte del pubblico concorso nel profilo professionale di manovale per il compartimento di Firenze, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1985, n. 1859, avranno luogo alle ore 8 del giorno 8 giugno 1986 a Firenze, Bologna, Venezia-Mestre e Verona presso gli istituti scolastici già resi noti ai candidati.

86A3711

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 23, a:

Ruolo sanitario:

un posto di aiuto corresponsabile di laboratorio di analisi chimico-cliniche - area funzionale di medicina;

due posti di operatore professionale collaboratore della riabilitazione di cui un terapista della riabilitazione e un logopedista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della U.S.L. in Amandola (Ascoli Piceno).

86A3776

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di dirigente del servizio di riabilitazione;
un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto di analisi cliniche;
un posto di aiuto di chirurgia generale di pronto soccorso;
un posto di coadiutore sanitario (vice direttore sanitario);
sette posti di sanitario collaboratore dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (quattro per il servizio di medicina di base, tre per il servizio di riabilitazione);
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente oncologo;
un posto di dirigente del servizio farmaceutico;
un posto di dirigente del servizio veterinario;
tre posti di veterinario collaboratore (area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale);
due posti di biologo collaboratore;
tre posti di ostetrica;
dieci posti di infermiere professionale;
due posti di vigilatrice d'infanzia;
un posto di tecnico di radiologia;
due posti di tecnico di laboratorio;
tre posti di terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Capua (Caserta).

86A3725

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

due posti di coadiutore amministrativo;
un posto di veterinario dirigente area B);
un posto di veterinario coadiutore area B);
un posto di coadiutore sanitario T.P. igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero T.P. di chirurgia generale;
un posto di D.A. - C.S. servizio gestione del personale;
un posto D.A. - C.S. servizio attività economali e di approvvigionamento;
un posto di D.A. - C.S. servizio bilancio e programmazione finanziaria.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. di Guastalla (Reggio Emilia).

86A3774

Concorso ad un posto di psicologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 34

1 È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di psicologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 34.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Copparo (Ferrara).

86A3779

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

un posto di primario pediatra;
un posto di dirigente sanitario di igiene e sanità pubblica;
un posto di assistente di igiene e sanità pubblica - area funzionale di prevenzione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. affari generali e legali (ufficio concorsi) dell'U.S.L. in Empoli (Firenze).

86A3762

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

un posto di coadiutore sanitario - medicina del lavoro;
sette posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U. O. del personale dell'U.S.L. in Sansepolcro (Arezzo).

86A3777

REGIONE CALABRIA

Concorso a diciotto posti di infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 16

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a diciotto posti di operatore professionale di prima categoria - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Crotone (Catanzaro).

86A3722

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per il primo consultorio familiare di Caltanissetta, dell'unità sanitaria locale n. 16, a:

un posto di psicologo collaboratore;
due posti di assistente sociale collaboratore;
un posto di operatore professionale coordinatore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Caltanissetta.

86A3760

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica, di cui un posto riservato alle categorie protette dalla legge n. 482/68;
undici posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala, di cui due posti riservati alle categorie protette dalla legge n. 482/68.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Vasto (Chieti).

86A3780

COMUNE DI GENOVA

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per convittore e semiconvittore presso il convitto nazionale C. Colombo di Genova, nell'anno scolastico 1986-87.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 20 in data 14 maggio 1986 sono pubblicati i seguenti bandi di concorso:

a) per il conferimento di nove posti gratuiti di studio per convittore, così distribuiti:

cinque posti riservati ad alunni che frequentano scuole elementari e medie dell'obbligo;
quattro posti riservati a studenti che frequentano scuole secondarie di secondo grado;

b) per il conferimento di ventuno posti gratuiti di studio per semiconvittore, così distribuiti:

dodici posti riservati ad alunni che frequentano scuole elementari e medie dell'obbligo;
nove posti riservati a studenti che frequentano scuole secondarie di secondo grado.

Il termine per la presentazione delle domande scade il giorno 8 luglio 1986 alle ore 16,30.

Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi all'ufficio amministrativo settore scolastico e diritto allo studio del comune di Genova, via Bertani, 4 - 16125 Genova.

86A3746

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 108 del 12 maggio 1986 pubblica il seguente avviso di concorso:

A.T.A.M. - Azienda trasporti automobilistici municipali - Comune di Arezzo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti nella qualifica di conducente di linea - livello 7°.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100861150) **L. 600**